SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che dal 20 dicembre 2010 il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 verrà temporaneamente trasferito nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 21 gennaio 2011.

Modifica del tenore in monossido di carbonio di una marca di sigarette. *(11A01407)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO 3 febbraio 2011.

Determinazioni in materia di credito ai consumatori. *(11A01408)*. . . . . *Pag.* 1

Ministero della giustizia

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Grauso Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00714)* . . *Pag.* 6

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Unterhofer Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A00713)* . *Pag.* 8

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Badita Cristinel Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. *(11A00715)* . *Pag.* 9

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Garofalo Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. *(11A00732)* . . *Pag.* 10

Ministero della salute

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Deac Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00829)* *Pag.* 11

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sim Ramona Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00830)* . . . . *Pag.* 11

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A00831)* *Pag.* 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 22 dicembre 2010.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti per il biennio 2011/2012. *(11A01381)* . . . . *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 24 gennaio 2011.

Modifica del decreto 27 ottobre 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. *(11A01181)* *Pag.* 14

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 gennaio 2011.

Annullamento del decreto 16 luglio 2010, relativo allo scioglimento e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della «Cooperativa Fatima Società Cooperativa Sociale», in Roma. *(11A01006)* . . . . *Pag.* 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 118/2011). *(11A01056)* . . . . *Pag.* 15

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati, per le stagioni 2011/12 E 2012/13 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 4/11/CONS). *(11A01245)* . . . . *Pag.* 17

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2011.

Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 26 ottobre 2010 dall'azienda TPL Linea S.r.l. di Savona con le R.S.U., le R.S.A. della TPL Linea S.r.l. di Savona, e le Segreterie provinciali di Savona delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente. *(11A01348)* . . . . *Pag.* 45

Istituto nazionale di fisica nucleare

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2011.

Attuazione del regolamento sugli spin off dell'INFN. *(11A01304)* . . . . *Pag.* 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto *(11A01179)* . . . . *Pag.* 54

Banca d'Italia

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa. *(11A01344)* . . . . *Pag.* 54

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Pronuncia interlocutoria negativa di compatibilità ambientale del progetto delle opere marittime da realizzarsi nel porto industriale di Taranto, presentato dalla Società Gas Natural Internacional SDG S.A., in Madrid. *(11A01178)* . . . . *Pag.* 54

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 gennaio 2011 *(11A01300)*. . . . . *Pag.* 55

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 26 gennaio 2011 *(11A01301)*. . . . . *Pag.* 55

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 27 gennaio 2011 *(11A01302)*. . . . . *Pag.* 56

Ministero dell'interno

Estinzione di n. 6 confraternite in provincia di Avellino *(11A00940)* . . . . *Pag.* 56

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Approvazione del decreto 30 dicembre 2010, n.302, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativo all'istituzione, presso le accademie di belle arti, del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali». *(11A00832)*. . . . . *Pag.* 56

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avviso relativo alla nomina del Prefetto dr. Giancarlo Trevisone a Commissario straordinario del Governo *(11A01180)* . . . . *Pag.* 56

Regione Toscana

Approvazione delle modifiche relative alle ordinanze n. 16 e n. 31 del 2010 *(11A01057)* . . . . *Pag.* 57

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2011.

Modifica del tenore in monossido di carbonio di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Vista la lettera del 20 dicembre 2010 con la quale la società British American Tobacco Italia Spa ha comunicato la variazione del tenore in monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

Il tenore in monossido di carbonio della seguente marca di sigarette è così modificato:

PALL MALL San Francisco (Blue) 100'S: Mg/Monossido di carbonio da 8,0 a 7,0.

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore: RISPOLI

11A01407

DECRETO 3 febbraio 2011.

Determinazioni in materia di credito ai consumatori.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il Capo II («Credito ai consumatori») del Titolo VI del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (di seguito, *TUB)*, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:

a) l'art. 1121, comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;

b) l'art. 122, comma 4, del TUB, ave è previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente e, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, la disciplina del Capo II del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR;

c) l'art. 123, comma 2, del TUB, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro divulgazione;

d) l'art. 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonché agli obblighi specifici o derogatori da osservare in determinati casi;

e) l'art. 124-*bis*, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore;

f) l'art. 125, comma l, del TUB, che prevede l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori italiani e affida al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle condizioni di accesso;

g) l'art. l25-*bis* del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il quale:

al comma 1 prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individui le informazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito;

al comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,

determina i contenuti e le modalità delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto di finanziamento;

h) l'art. 125-*septies*, comma 2, del TUB, ove è prevista una comunicazione al consumatore dell'avvenuta cessione del credito, secondo le modalità definite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR;

i) l'art. 125-*octies*, comma 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento;

j) l'art. 125-*novies*, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell'obbligo dell'intermediario del credito di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso dovutogli dal consumatore ai fini del calcolo del TAEG;

Visti i Capi I («Operazioni e servizi bancari e finanziari») e III («Regole generali e controlli») del Titolo VI del TUE, come sostituiti dal medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:

a) l'art. 116, comma 3, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di pubblicità delle operazioni e dei servizi;

b) l'art. 118, comma 2, del TUB, ove è previsto che nei rapporti al portatore la comunicazione al cliente delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR;

c) l'art. 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità delle comunicazioni periodiche alla clientela;

d) l'art. l20-*bis* del TUB, che demanda al CICR l'individuazione dei casi in cui al cliente può essere chiesto un rimborso delle spese relative a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso da un contratto a tempo indeterminato;

e) l'art. 127 del TUB, il quale:

al comma 1 attribuisce alle Autorità creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza dei rapporti con la clientela;

al comma l-*bis* prevede che le norme del titolo VI del TUB si applichino ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112 secondo quanto stabilito dal CICR;

f) l'art. 127-*bis* del TUB, che demanda al CICR la definizione dei limiti e delle con- dizioni in presenza dei quali nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese di istruttoria;

Vista la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari»;

Considerata la necessità di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai consumatori, in conformità alla direttiva 2008/48/CE,E. e di adeguare la disciplina di trasparenza adottata nel 2003 alle innovazioni intervenute successivamente e alle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Ritenuto che l'obiettivo di assicurare l'organicità e la coerenza della disciplina di trasparenza richiede il coordinamento delle disposizioni di attuazione del Capo II del Titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi degli altri Capi del medesimo Titolo VI;

Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento all'attuazione dell'art. 25, comma l, del TUB;

Ritenuta l'urgenza di provvedere,e; ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, TUB;

Decreta:

Sezione I

Art. 1.

Finalità e principi generali

l. La presente sezione d'attuazione al Capo II del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettivi del diritto comunitario, essa mira a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato grado di tutela dei consumatori.

2. Le informazioni e le spiegazioni previste dalla presente sezione sono rese in modo corretto, chiaro, completo e conciso, adeguato allo strumento di comunicazione impiegato, alle caratteristiche del contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, così da favorire il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore decisioni informate e consapevoli in merito alla conclusione di un contratto di credito.

3. Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto delle disposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva 2000/48/CEE, secondo modalità che assicurano leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura, e sono presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato.

Art. 2.

Ambito di applicazione

l. La presente sezione si applica ai contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'art. 121, comma l, lettera *c)*, del TUB e con le eccezioni previste dall'art. 122 del TUB (di seguito «contratti di credito»).

2. Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui rispettivamente ai Capi II e II-*bis* del Titolo VI del TUB e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento.

3. La deroga prevista dall'art. 122, comma 4, del TUB si applica alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

a) l'accordo tra le parti offre al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all'inadempimento;

b) le condizioni dell'accordo non sono meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.

Art. 3.

Calcolo del TAEG

1. Ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUB, la Banca d'Italia stabilisce le modalità di calcolo del TAEG in conformità dell'art. 121, comma 2, del TUB, dell'art. 19 e dell'allegato I della direttiva 2008/48/CE.

Art. 4.

Annunci pubblicitari

1. La Banca d'Italia precisa le modalità di divulgazione degli annunci pubblicitari relativi ai contratti di credito in conformità dell'art. 123 del TUB e dell'art. 4 della direttiva 2008/48/CE. Agli annunci pubblicitari che non riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica l'art. 7 della delibera del 4 marzo 2003.

Art. 5.

Informativa precontrattuale

1. Ai sensi dell'art. 124 del TUB, la Banca d'Italia definisce, in conformità degli articoli 5 e 6 della direttiva 2008/48/CE, l'elenco delle informazioni che il consumatore ha il diritto di ricevere prima della conclusione del contratto di credito.

2. Prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore assicura inoltre che il consumatore possa ottenere agevolmente e gratuitamente chiarimenti che gli consentano di valutare se il contratto proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. La Banca d'Italia, attraverso disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni, disciplina modalità e portata dell'assistenza da fornire in modo da assicurare che i chiarimenti:

a) rispondano alle domande formulate dal consumatore sulla documentazione precontrattuale fornitagli, le caratteristiche del prodotto offerto, e gli effetti che possono derivargli a seguito della conclusione del contratto;

b) possano essere ottenuti dal consumatore oralmente o comunque attraverso tecniche di comunicazione a distanza che consentano un'interazione individuale;

c) siano forniti da personale in possesso di un'adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, dei diritti dei consumatori e della disciplina adottata ai sensi della presente sezione.

3. L'obbligo di fornire al consumatore chiarimenti relativi al contratto di credito ai sensi del comma 2 non si applica alle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, alle dilazioni di pagamento non gratuite e alle altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore.

4. La Banca d'Italia definisce misure specifiche e aggiuntive di assistenza al consumatore rispetto a quelle previste ai sensi dei commi precedenti per il caso in cui il contratto di credito sia offerto contestualmente a servizi accessori o ad altri contratti, anche di credito, non collegati ai sensi dell'art. 121, comma 1,. lettera *d)*, del TUB; tali misure assicurano al consumatore informazioni chiare sull'esistenza e sugli effetti della connessione con altri contratti.

5. Per i contratti di credito commercializzati mediante telefonia, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario prevista dall'art. 67-*novies* del Codice del Consumo comprende almeno le informazioni previste dagli articoli 5, paragrafo 2, e 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/48/CE.

6. Gli obblighi previsti dai commi precedenti si applicano 'anche nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia, che tengono conto delle specificità organizzative e operative connesse all'impiego di soggetti, diversi dagli agenti in attività finanziaria e dai mediatori creditizi, per i quali l'intermediazione del credito non costituisce lo scopo principale della loro attività commerciale o professionale.

Art. 6.

Verifica del merito creditizio del consumatore

l. Al fine di evitare comportamenti non prudenti e assicurare pratiche responsabili nella concessione del credito, i finanziatori assolvono all'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore, previsto dall'art. l24-*bis* del TUB, applicando le procedure, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione e al monitoraggio del merito creditizio dei clienti previste ai fini della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dagli articoli 53, 67, 108, 109 e 114-*quaterdecies* del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione.

Art. 7.

Banche dati

l. L'accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito («banche dati»), previsto dall'art. 125 del TUB, è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano («finanziatori»), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.

2. L'accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non Discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia («finanziatori italiani»). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.

3. I gestori delle banche dati possono subordinare l'accesso dei finanziatori di cui al comma 2 alla comunicazione,da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.

Art. 8.

Contratti

1. Ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma l, del TUB, la Banca d'Italia specifica le informazioni e le condizioni da inserire nei contratti di credito in conformità dell'art. 10 della direttiva 2008/48/CEE.

Art. 9.

Comunicazioni periodiche

1. Ai sensi dell'art. l25-*bis*, comma 4, del TUB, nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce al consumatore, con periodicità almeno annuale, una comunicazione completa e chiara per assicurare che il consumatore abbia un quadro periodicamente aggiornato delle condizioni economiche applicate e dell'andamento del rapporto.

Art. 10.

Cessione dei crediti

1. Nei casi previsti dall'art. 125-*septies* del TUB, il consumatore è informato della cessione del credito con una comunicazione individuale con le modalità previste dalla Banca d'Italia. Sono salvi i casi nei quali è consentita una comunicazione collettiva ai sensi di legge.

Art. 11.

Comunicazione dello sconfinamento

1. Ai sensi dell'art. 125-*octies* del TUB, la Banca d'Italia stabilisce, per il caso in cui si sia verificato uno sconfinamento:

a) il termine di invio al consumatore della comunicazione sullo sconfinamento, che non può superare il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di permanenza dello sconfinamento medesimo;

b) le condizioni in presenza delle quali lo sconfinamento è da reputarsi consistente, tenuto conto dell'ammontare delle somme utilizzate o del complesso degli oneri che lo sconfinamento comporta a carico del consumatore.

Art. 12.

Intermediari del credito

l. Quando il consumatore deve versare un compenso all'intermediario del credito per i suoi servizi, al sensi dell'art. 125-*novies* del TUB, 1'intermediario del credito comunica al finanziatore l'importo di tale compenso secondo le modalità tra loro stabilite, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa tenerne conto nel calcolo del TAEG.

Art. 13.

Attuazione e abrogazioni

l. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione della presente sezione, anche al fine di coordinare la disciplina sul credito ai consumatori con quella adottata ai sensi della delibera del 4 marzo 2003, come modificata dall'art. 14.

2. Il decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992, recante «Disciplina e criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo», come modificato dal decreto. del Ministro del tesoro del 6 maggio 2000, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina adottata dalla Banca d'Italia ai sensi del comma l.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma I, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente sezione.

4. Ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma I, le stesse si applicano in conformità dell'art. 30 della direttiva 2008/48/CE e nei limiti ivi previsti. Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del Ministro del tesoro 8 luglio 1992 richiamato al comma 2 e dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entratain in vigore della presente sezione.

Sezione II

Art. 14.

Modifiche alla delibera del 4 marzo 2003

l. Alla delibera del 4 marzo 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. l sono apportate le seguenti modifiche:

la rubrica è sostituita dalla seguente «Definizioni e ambito di applicazione» al comma l, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente:

«*b)* "intermediari", le banche e gli intermediari finanziari»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

«l-*bis*. Salvo quanto previsto dal comma 1-*ter*, la presente delibera si applica alle operazioni e ai servizi che, alternativamente, sono:

a) disciplinati dal capo I del titolo VI del TUB;

b) commercializzati unitamente a quelli di cui alla lettera *a)*, nei casi e nei limiti disciplinati dalla Banca d'Italia, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni ai servizi e prodotti individuati dall'art. 23, comma 4, del decreto legislativo medesimo, nonché ai prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento;

c) disciplinati attraverso un rinvio a disposizioni del titolo VI del TUB cui la presente delibera dà attuazione.

1-*ter*. La sezione III-*bis* si applica anche alle operazioni e ai servizi disciplinati dai capi II e II-*bis* del titolo VI del TUB.»;

b) all'art. 3, dopo il comma l, è inserito il seguente: «l-*bis*. La Banca d'Italia può stabilire che le disposizioni della presente sezione non si applicano, in tutto o in parte, alle offerte indirizzate a clienti non al dettaglio ovvero relative a operazioni e servizi poco diffusi tra il pubblico»;

c) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documenti sui diritti e sugli strumenti di tutela del cliente»;

2) le parole da «espongono» a «bancario» sono sostituite con le seguenti: «mettono a disposizione dei clienti documenti informativi sui principali diritti loro riconosciuti e sugli strumenti di tutela»;

d) all'art. 5, comma l, dopo la parola «contenenti», sono inserite le seguenti: «anche in documenti separati»;

e) all'art. 6:

le parole «l'avviso» sono sostituite dalle seguenti: «i documenti»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La Banca d'Italia individua i casi in cui un intermediario deve pubblicare i documenti e i fogli informativi su un sito internet».

f) all'art. 8, dopo il comma l, è inserito il seguente: «1-*bis*. Nei contratti di finanziamento, quando la determinazione delle condizioni economiche è effettuata sulla base di un'istruttoria, la consegna al cliente di documenti personalizzati può essere subordinata al pagamento delle spese dell'istruttoria, secondo a quanto stabilito dalla Banca d'Italia».

g) dopo l'art. 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-*bis* (Recesso dai contratti a tempo indeterminato). — l. Il rimborso agli intermediari delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi chiesti dal cliente che recede da un contratto ai sensi dell'art. 120-*bis* del TUB è possibile solo in relazione a servizi non necessari per l'esercizio del recesso o, se necessari, solo quando il servizio presuppone l'intervento di un soggetto terzo e le relative spese sono state pubblicizzate e riportate nel contratto.»

h) l'art. 11 è così sostituito:

«Art. 11.

Comunicazioni delle variazioni contrattuali nei rapporti al portatore

l. Nei rapporti al portatore, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 del TUB sono comunicate alla clientela con strumenti di comunicazione impersonale facilmente accessibili presso le dipendenze dell'intermediario e sul sito internet di quest'ultimo, ove esistente.»;

i) dopo la sezione III, è inserita la seguente:

«Sezione III-bis

Art. l2-*bis*.

Requisiti organizzativi

l. Gli intermediari adottano procedure organizzative e di controllo interno per assicurare correttezza dei propri comportamenti in tutte le fasi della relazione con la clientela e, in particolare:

la comprensibilità dei prodotti offerti da parte della clientela cui sono destinati e la loro conformità alla legge;

la conformità della documentazione predisposta alle disposizioni e ai principi previsti ai sensi del Titolo VI del TUB;

l'affidabilità delle pratiche di commercializzazione dei prodotti, avendo riguardo anche alla professionalità e alla struttura degli incentivi degli addetti alla rete vendita e all'offerta contestuale di più contratti;

la quantificazione dei corrispettivi, quando è previsto che essi non possano superare le spese sostenute;

il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione;

la tempestiva restituzione ai clienti delle somme indebitamente percepite dall'intermediario;

l'efficace e tempestivo trattamento dei reclami.

2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative, tenendo anche conto delle caratteristiche dei rapporti e delle esigenze di tutela delle diverse fasce di clientela, e può prevedere che esse non si applichino, in tutto o in parte, agli intermediari che non hanno un'organizzazione stabile nel territorio della Repubblica.»

j) all'art. 13 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è soppresso il secondo periodo;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione si applicano agli agenti in attività finanziaria, ai mediatori creditizi e a Poste Italiane s.p.a. per le sole attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, in quanto compatibili e tenendo conto delle specificità dell'attività svolta secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della sezione III-*bis* si applicano altresì agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.»;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-*bis*. La Banca d'Italia individua le disposizioni previste ai sensi del titolo VI del TUB che si applicano ai confidi di cui all'art 112 del TUB, tenendo conto delle specificità dell'attività svolta e del carattere accessorio delle garanzie prestate dai confidi rispetto a finanziamenti assoggettati alla disciplina prevista ai sensi del medesimo titolo VI»;

k) nell'allegato:

1) sono soppresse le seguenti voci: «obbligazioni», «certificati di deposito e buoni fruttiferi», «altri titoli di debito», «emissione di moneta elettronica», «versamento e prelievo di contante presso sportelli automatici», «intermediazione in cambi», «acquisto e vendita di valuta estera», «locazione di cassette di sicurezza»;

2) dopo le parole «emissione e gestione di mezzi di pagamento» sono inserite le seguenti: «che non configurano servizi o operazioni di pagamento cui si applica il capo II-*bis* del titolo VI del TUB»;

3) dopo le parole «incassi e pagamenti» sono inserite le seguenti: «che non non configurano servizi o operazioni di pagamento cui si applica il capo II-*bis* del titolo VI del TUB».

3. Restano ferme, in quanto compatibili con il presente articolo, le disposizioni della Banca d'Italia vigenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A01408

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Grauso Giuseppe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Grauso Giuseppe, nato il 4 gennaio 1985 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Grauso è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 30 gennaio 2006 in Italia presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 26 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione» del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di abogado ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto di dovere tenere conto del decreto 28 maggio 2003, n. 191 (regolamento in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato) al fine della determinazione della prova attitudinale da applicare al caso di specie, in considerazione del fatto che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché della circostanza che il decreto in esame è attuazione delle previsioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, i cui principi ispiratori permangono anche nell'ambito della disciplina di cui al decreto legislativo n. 206/2007;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; dovendosi ritenere che solo in caso di piena corrispondenza si sia ritenuto di non dovere imporre alcuna prova attitudinale pratica ove si sia conseguita in altro Paese dell'Unione europea una formazione professionale del tutto corrispondente a quella interna;

Ritenuto, pertanto, che ove non sussistano i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa non limitata alla sola prova orale, dovendosi contemplare anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, d'altro lato, che l'avere dato prova di avere compiuto la pratica in Italia se, da un lato, non può consentire, stante la previsione di cui al superiore art. 2, comma quinto, del decreto 28 maggio 2003, n. 191, di limitare alla sola prova orale la misura compensativa da applicare (non potendosi ritenere che sussista un percorso formativo analogo), può, d'altro lato, consentire di limitare la misura della prova scritta, normalmente consistente nella redazione di un parere e di un atto giudiziario, alla sola redazione di un atto giudiziario, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale pratica dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Grauso Giuseppe, nato il 4 gennaio 1985 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di abogado quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00714

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Unterhofer Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Unterhofer Martin, nato il 23 febbraio 1983 a Brunico, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di Ingenieur conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale Diplom-Ingenieur Univ. presso la «Technische Universitat Munchen» nel febbraio 2008;

Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della autorità competente tedesca, è direttamente abilitante all'esercizio della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 settembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Unterhofer Martin, nato il 23 febbraio 1983 a Brunico, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di Ingenieur, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti industriali (scritto e orale), 2) impianti chimici e 3) impianti industriali (solo orali).

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00713

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Badita Cristinel Alin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Badita Cristinel Alin, nato il 14 gennaio 1969 a Targu Jiu (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di inginer - profilul mecanic, specializarea masini si instalatii miniere, conseguito presso la «Universitatea Tehnica din Petrosani» nel giugno 1994, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settori industriale, dell'informazione e civile ambientale, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che secondo la attestazione della autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010 in cui con il conforme parere scritto, del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori dell'informazione e civile ambientale dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Badita non è stata ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le lacune così emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Badita Cristinel Alin, nato il 14 gennaio 1969 a Targu Jiu (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di inginer - profilul mecanic, specializarea masini si instalatii miniere, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settori dell'informazione e civile ambientale, è respinta.

Il riconoscimento, ai fini dell'iscrizione alla sezione settore industriale, è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi sei.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia scritta e orale: impianti chimici.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia come sopra individuata.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia individuata ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra individuate. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00715

DECRETO 7 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Garofalo Lorenzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Garofalo Lorenzo, nato il 26 maggio 1975 a Cecina (Livorno), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non può essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né di un'esperienza professionale acquisita in detto Stato membro;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Garofalo è in possesso del titolo accademico ottenuto nel maggio 2003 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 gennaio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato che l'accesso alla professione di avvocato in Spagna non presuppone alcuna esperienza lavorativa, essendo fondata esclusivamente sulle «qualifiche accademiche» del laureato, sicché queste ultime sono sufficienti per poter decretare l'esistenza della «qualifica professionale» del titolare di un diploma di laurea;

Ritenuto che il certificato di omologazione di cui sopra non può essere considerato un «mero atto formale» oppure una «semplice omologazione»del diploma di laurea acquisito in Italia, rappresentando piuttosto l'attestazione ufficiale di qualifiche supplementari acquisite in diritto spagnolo;

Ritenuto, più in particolare, che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in altro Stato membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in diritto spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito in Italia per l'ottenimento del diploma di laurea;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie non è riconducibile nell'ambito di previsione di cui alla sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia, essendo stata riscontrata una formazione professionale aggiuntiva acquisita in Spagna e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della direttiva comunitaria relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali con conseguente riconoscimento del titolo di «Abogado» ai fini dell'accesso e/o esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che nella fattispecie il richiedente risulta avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non può non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Garofalo Lorenzo, nato il 26 maggio 1975 a Cecina (Livorno), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e pro-

cessuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 7 gennaio 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A00732

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Deac Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Deac Cristina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2008 dalla sig.ra Deac Cristina, nata a Ludus (Romania) il giorno 13 luglio 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Deac Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00829

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sim Ramona Teodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come

modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sim Ramona Teodora, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «APT Nivel 3 Calificare domeniul Sanitar», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alba Iulia nell'anno 2006 dalla sig.ra Sim Ramona Teodora, nata a Tarnaveni (Romania) il giorno 22 settembre 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Sim Ramona Teodora è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00830

DECRETO 12 gennaio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Radu Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Radu Claudia, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Radu Claudia ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Adam;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «In Specialitatea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2000 dalla sig.ra Adam Claudia, coniugata Radu Claudia nata a Munteni (Romania) il giorno 16 settembre 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Radu Claudia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A00831

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 dicembre 2010.

Determinazione delle tariffe minime per lavori di facchinaggio nella provincia di Chieti per il biennio 2011/2012.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1, che attribuisce agli Uffici Provinciali del lavoro, oggi Direzioni Provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle Commissioni Provinciali di cui all'art. 3 della legge 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del M.L.P.S. Dir. Gen. dei Rapporti di Lavoro Div. IV n. 25157 del 2 febbraio 1995, inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e determinazione delle relative tariffe, e la successiva circolare M.L.P.S. n. 39 del 18 marzo 1997;

Visto il precedente proprio decreto direttoriale del 10 dicembre 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale - n. 298 del 22 dicembre 2008;

Ravvisata la necessità di aggiornare le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio per il biennio 2011/2012 da valere per la provincia di Chieti;

Preso atto del tasso tendenziale medio di inflazione registrato nel periodo Settembre 2008/Agosto 2010, del definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalità delle imprese e degli incrementi retributivi derivanti dal c.c.n.l. di categoria;

Viste le proposte di revisione delle tariffe pervenute dalle organizzazioni sindacali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, e UILT UIL, dalla Confcooperative, dalla Legacoop e dal CNA;

Sentite le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, le Associazioni Datoriali e le Associazioni del movimento cooperativo;

Decreta:

Per il biennio 2011/2012 nella provincia di Chieti, per le operazioni di facchinaggio le tariffe minime orarie vengono come di seguito rideterminate:

Art. 1.

Prestazioni in economia

1 - Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.):

a) Euro 15,50/h + IVA anno 2011

b) Euro 15,80/h + IVA anno 2012

2 - Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metalmeccaniche, siderurgiche, ecc.) dei minerali non metallici (ceramica, legno, vetro, giocattoli) e cartarie:

a) Euro 15,75/h + IVA anno 2011

b) Euro 16,25/h + IVA anno 2012

3 - Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione di idrocarburi: nonché costo del lavoro di trasloco e movimentazione di merci con gru:

a) Euro 16,50/h + IVA anno 2011

b) Euro 17,00/h + IVA anno 2012.

Art. 2.

Maggiorazioni

La tariffa oraria sarà maggiorata della misura del

25% per lavoro notturno;

50% per lavoro festivo;

60% per lavoro notturno-festivo;

50% per prestazioni lavorative inferiori alle 4 ore giornaliere;

30% per lavoro straordinario cumulabile con le percentuali previste per lavoro notturno, festivo, notturno-festivo ed inferiori alle 4 ore giornaliere come sopra determinate, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 22 dicembre 2010

Il direttore provinciale: DI MUZIO

11A01381

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 gennaio 2011.

Modifica del decreto 27 ottobre 2010, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ SAQ VII

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 266 del 13 novembre 2010 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;

Vista la nota del 17 gennaio 2011, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso la documentazione relativa alla domanda di registrazione della denominazione «Limone di Rocca Imperiale» modificata in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Decreta:

Articolo unico

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata con decreto 11 gennaio 2008 alla denominazione «Limone di Rocca Imperiale» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A01181

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2011.

Annullamento del decreto 16 luglio 2010, relativo allo scioglimento e conseguente cancellazione dal registro delle imprese, della «Cooperativa Fatima Società Cooperativa Sociale», in Roma.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 016/SC/2010 del 16 luglio 2010 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le P.M.I. e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Fatima Società Cooperativa Sociale», con sede in Roma, codice fiscale n. 08884831002;

Tenuto conto che con istanza del 5 gennaio 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società ha provveduto al deposito dei bilanci in data antecedente al provvedimento di scioglimento;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che la società cooperativa è in attività;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 016/SC/2010 del 16 luglio 2010 del Ministero dello sviluppo economico - Divisione IV, è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento e la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Fatima Società Cooperativa Sociale», con sede in Roma, codice fiscale n. 08884831002, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A01006

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 24 gennaio 2011.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 118/2011).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 1° marzo 2010, con cui il Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di coordinatore dell'Area registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio valutazione e autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le «Linee Guida Sunset Clause» pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009 ed in particolare il criterio di esenzione definito nel punto D che prevede l'esenzione dalla decadenza in caso di «Medicinale destinato all'esportazione in Paesi terzi (esportazione già in atto): l'esenzione dalla decadenza ha durata di tre anni»;

Visto il «Comunicato AIFA» pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 6 luglio 2009;

Vista la determinazione del 18 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 7 dicembre 2009 - supplemento ordinario - n. 228, riguardante l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione del 18 dicembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2009, di rettifica della determinazione del 18 novembre 2009 succitata;

Vista la determinazione n. 493 del 23 febbraio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 2010 - supplemento ordinario - n. 50, ad integrazione delle due determinazioni del 18 novembre 2009 e del 18 dicembre 2009 succitate;

Vista la determinazione n. 1268 dell'11 giugno 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2010, supplemento ordinario n. 133, riguardante l'elenco dei medicinali, la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quale sono compresi i seguenti medicinali: Acido Acetilsalicilico Off A.I.C. n. 032393, Amoxicillina Off A.I.C. n. 032401, Amplizer A.I.C. n. 022361, Branitil A.I.C. n. 027620, Cardioten A.I.C. n. 027790, Cefalexina Off A.I.C. n. 032411, Colax A.I.C. n. 015270, Dexicam A.I.C. n. 025948, Furil A.I.C. n. 016625, Idrocortisone Neomicina A.I.C. n. 032451,

Mucobron A.I.C. n. 025949, Paracetamolo Off A.I.C. n. 032463, Prometazina Cloridrato A.I.C. n. 032468, Ranidex A.I.C. n. 028525, Sedol A.I.C. n. 026807, Tiocosol A.I.C. n. 000878 ed Urodene A.I.C. n. 025947;

Vista l'ordinanza cautelare n. 04960/2010 del TAR Lazio - Sezione Terza quater, depositata in data 18 novembre 2010, in cui si accoglie l'istanza di sospensione della determinazione succitata n. 1268 dell'11 giugno 2010, al fine di provvedere al riesame della questione;

Considerato che le specialità medicinali Acido Acetilsalicilico Off A.I.C. n. 032393, Amoxicillina Off A.I.C. n. 032401, Amplizer A.I.C. n. 022361, Branitil A.I.C. n. 027620, Cardioten A.I.C. n. 027790, Cefalexina Off A.I.C. n. 032411, Colax A.I.C. n. 015270, Dexicam A.I.C. n. 025948, Furil A.I.C. n. 016625, Idrocortisone Neomicina A.I.C. n. 032451, Mucobron A.I.C. n. 025949, Paracetamolo Off A.I.C. n. 032463, Prometazina Cloridrato A.I.C. n. 032468, Ranidex A.I.C. n. 028525, Sedol A.I.C. n. 026807, Tiocosol A.I.C. n. 000878 ed Urodene A.I.C. n. 025947 non potevano essere prodotte e quindi commercializzate nei tre anni antecedenti al 6 luglio 2009, a causa del difetto di autorizzazione alla produzione di medicinali dell'Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.L. - ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sospesa con decreto ministeriale prot. n. M-264/2002 del 18 novembre 2002 e da allora non più riattivata;

Considerato che dal medesimo riesame non risultano agli atti dell'Ufficio valutazione e autorizzazione i documenti comprovanti la commercializzazione dei suddetti medicinali, eventualmente prodotti presso altre officine di produzione autorizzate alla produzione (diverse dall'Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.L.), sulla base del dossier di registrazione dei singoli medicinali;

Considerato altresl che dal medesimo riesame agli atti dell'Ufficio valutazione e autorizzazione non risultano i documenti comprovanti l'istanza di esenzione dalla decadenza dei medicinali succitati in relazione all'esportazione degli stessi medicinali verso Paesi terzi;

Considerato che, relativamente ai medicinali Amplizer e Amoxicillina OFF, dai dati del sistema della Tracciabilità del farmaco, risulta che i lotti sotto riportati sono stati prodotti e venduti prima dell'efficacia della variazione dell'AIC concernente l'officina di produzione del prodotto finito, da Laya.RE. S.r.L., Ercolano (Napoli) a Medochemie Ltd, Limassol (Cipro) e, pertanto, in difetto dell'autorizzazione dell'officina farmaceutica:

Amplizer, lotto POC034 venduto in Italia a febbraio 2008 (150 confezioni), prima dell'efficacia della variazione (31 dicembre 2008), anche se prima del divieto di vendita (24 aprile 2008); Amplizer, lotto POC033 venduto in Italia a febbraio 2008 (50 confezioni), prima dell'efficacia della variazione (31 dicembre 2008), anche se prima del divieto di vendita (24 aprile 2008);

Amoxicillina OFF, lotto P1E016 venduto in Italia a marzo 2008 (243 confezioni), prima dell'efficacia della variazione (31 dicembre 2008), anche se prima del divieto di vendita (24 aprile 2008);

Amoxicillina OFF, lotto P1H009 venduto in Italia a marzo 2008 (557 confezioni), prima dell'efficacia della variazione (31 dicembre 2008), anche se prima del divieto di vendita (24 aprile 2008);

Amoxicillina OFF, lotto P2A038 venduto in Italia ad aprile 2008 (112 confezioni), prima dell'efficacia della variazione (31 dicembre 2008), anche se prima del divieto di vendita (24 aprile 2008);

Considerato altresì che, sempre relativamente ai medicinali Amplizer e Amoxicillina OFF, la Società Officina Farmaceutica Fiorentina S.r.L. non ha giammai prodotto documentazione efficace (batch records) a provare che le 152 confezioni di Amoxicillina OFF e la sola confezione di Amplizer, vendute in Italia nel febbraio 2009 (dopo l'efficacia della variazione e dopo la revoca del divieto di vendita) sono state prodotte presso officine autorizzate alla produzione ed in conformità a quanto specificato nel dossier di registrazione approvato e agli atti presso l'AIFA;

Determina:

Art. 1.

1. All'esito del riesame richiesto con l'ordinanza cautelare n. 04960/2010 del TAR Lazio - Sezione Terza quater, depositata in data 18 novembre 2010, è confermata, ai sensi dell'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, la decadenza alla data del 6 luglio 2009 dei medicinali Acido Acetilsalicilico Off A.I.C. n. 032393, Amoxicillina Off A.I.C. n. 032401, Amplizer A.I.C. n. 022361, Branitil A.I.C. n. 027620, Cardioten A.I.C. n. 027790, Cefalexina Off A.I.C. n. 032411, Colax A.I.C. n. 015270, Dexicam A.I.C. n. 025948, Furil A.I.C. n. 016625, Idrocortisone Neomicina A.I.C. n. 032451, Mucobron A.I.C. n. 025949, Paracetamolo Off A.I.C. n. 032463, Prometazina Cloridrato A.I.C. n. 032468, Ranidex A.I.C. n. 028525, Sedol A.I.C. n. 026807, Tiocosol A.I.C. n. 000878 ed Urodene A.I.C. n. 025947.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2011

Il direttore dell'ufficio V&A: MARRA

11A01056

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di pallacanestro di serie A e agli eventi correlati, per le stagioni 2011/12 E 2012/13 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 4/11/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio dell'11 gennaio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo Unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 6, comma 6;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", in particolare il TITOLO II "Approvazione delle linee guida"»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 15 novembre 2010, prot. n. 65911, con la quale la Lega Società di Pallacanestro Serie A ha trasmesso le linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Serie A e agli Eventi correlati, per le stagioni 2011/12 - 2012/13, approvate dall'assemblea della stessa Lega il giorno 8 novembre 2010, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 24 novembre 2010 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Lega Società di Pallacanestro Serie A, svolta in data 17 dicembre 2010, gli uffici dell'Autorità hanno mosso rilievi, dettagliati nel verbale di audizione, in merito alla compatibilità di alcune disposizioni delle linee-guida, nella versione depositata in data 15 novembre 2010, rispetto ai principi di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Vista la versione definitiva delle linee guida, acquisita dalla Società di Pallacanestro Serie A in data 24 dicembre 2010 e registrata al prot. n. 73786;

Rilevato che nella versione definitiva risultano formalmente recepiti i rilievi formulati in sede istruttoria in ordine alla descrizione dei pacchetti relativi agli highlights, alla diffusione di immagini sui siti web dei club, alla descrizione del pacchetto per il mercato estero, ai requisiti degli operatori di comunicazione e alle garanzie connesse all'eventuale creazione del canale tematico della Lega;

Ritenuto pertanto di poter approvare le linee-guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee-guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

che, per quanto riguarda i diritti audiovisivi rimasti privi di assegnazione o non posti in commercializzazione, la produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione avvenga nel rispetto dell'autonomia dei club;

Vista la proposta della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Serie A e agli eventi correlati, per le stagioni 2011/12-2012/13, nella versione definitiva acquisita dalla Lega Società di Pallacanestro Serie A in data 24 dicembre 2010, prot. n. 73786, e riportate all'allegato A della presente delibera.

La presente delibera completa di allegato A è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

ALLEGATO *A*

LEGA SOCIETA' DI PALLACANESTRO SERIE A

Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi

Stagioni Sportive 2011/12 – 2012/13

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO 1 - PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO E DEGLI EVENTI
1.1. STRUTTURA DEL CAMPIONATO
1.2. STRUTTURA AGONISTICA DEL CAMPIONATO
1.3. STRUTTURA DELLE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA BASKET

CAPITOLO 2 - FORMAZIONE DEI PACCHETTI TELEVISIVI ITALIA
2.1. DESCRIZIONE DEI PACCHETTI
2.2. PACCHETTO TELEVISIVO "GOLD"
2.3. PACCHETTO TELEVISIVO "SILVER"
2.4. PACCHETTO HIGHLIGHTS
2.5. NORME COMUNI AI PACCHETTI TELEVISIVI
2.6. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI TELEVISIVE
2.7. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO TELEVISIVO

CAPITOLO 3 - FORMAZIONE DEL PACCHETTO RADIO ITALIA
3.1. DESCRIZIONE DEL PACCHETTO
3.2. PROCEDURA PER LA RIPRESA SONORA
3.3. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO
3.4. ALTRE NORME SUL PACCHETTO UNICO RADIOFONICO

CAPITOLO 4 - FORMAZIONE DEL PACCHETTO ESTERO
4.1. PACCHETTO UNICO MERCATO AUDIOVISIVO ESTERO
4.2. FORMAZIONE DEL PACCHETTO
4.3. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI
4.4. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO
4.5. NORME COMUNI AL PACCHETTO UNICO ESTERO

CAPITOLO 5 - PROCEDURE DI COMMERCIALIZZAZIONE
5.1. CONTENUTI DEGLI INVITI AD OFFRIRE
5.2. ELEMENTI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
5.3. ELEMENTI OGGETTIVI DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE
5.4. L'INTERMEDIARIO INDIPENDENTE
5.5. L'OFFERTA DI ACQUISIZIONE
5.6. PUBBLICITÀ ALLA PROCEDURA COMPETITIVA
5.7. INVIO DELLE OFFERTE
5.8. APERTURA DELLE OFFERTE
5.9. CONFIDENZIALITÀ
5.10. DECISIONE DELLA LEGA BASKET

5.11. TRATTATIVA PRIVATA: CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE INTERESSATI E NEGOZIAZIONE
5.12. CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

ALLEGATO 1
STANDARD MINIMO PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEI PACCHETTI TELEVISIVI

ALLEGATO 2
TARIFFARIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA TELEVISIVO

INTRODUZIONE

La Lega Società di Pallacanestro Serie A (di seguito "Lega" o "Organizzazione") è un'associazione non riconosciuta costituita tra le società di pallacanestro (di seguito "Club") affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito "Fip") e partecipanti al Campionato Italiano Professionistico di Serie A (di seguito "Campionato") e agli eventi correlati allo stesso (oggi Supercoppa, Coppa Italia e All Star Game, di seguito nel loro complesso "Eventi"). Ha sede in Bologna.

La Lega Basket ha come mission, tra l'altro, quella di:

- coordinare, indirizzare e sviluppare l'attività sportiva dei Club;
- programmare, gestire e promuovere il Campionato e gli Eventi.

L'Organizzazione, in conformità con le disposizioni del Decreto Legislativo 8 gennaio 2008 n. 9 (di seguito "Decreto") e con le previsioni dello Statuto nonché delle delibere dell'Assemblea dei Club, organizza, in virtù di apposita Convenzione con la Fip, le competizioni nazionali cui partecipano i Club e cioè:

- il Campionato strutturato in Regular Season e Play-Off;
- la Coppa Italia strutturata a mezzo di "Final Eight";
- la Supercoppa, disputata dai Club che, nella stagione agonistica precedente a quella di svolgimento della manifestazione, si sono aggiudicati le competizioni di cui ai precedenti punti a) e b);
- All Star Game.

Ancor prima dell'emanazione del Decreto, la Lega ha gestito i diritti audiovisivi sportivi (di seguito anche "Diritti") delle predette competizioni dalla stessa organizzate su specifico mandato conferito dai Club.

Attualmente la Lega in forza del Decreto commercializza collettivamente tutti i diritti audiovisivi sportivi relativi al Campionato e agli Eventi. E' previsto inoltre che detti Diritti siano arricchiti da

quelli di archivio e di ripresa, sulla base di specifica regolamentazione dei Club in via di definizione.

L'Assemblea di Lega, supportata dall'advisor StageUp – Sport & Leisure Business, intende attuare una strategia di commercializzazione dei Diritti descritta nelle presenti Linee Guida (nel seguito "Linee Guida") con l'obiettivo di coniugare la redditività con un aumento della visibilità.
Le definizioni utilizzate nelle Linee Guida, dove non diversamente specificato, sono quelle specificate dal Decreto e vengono qui integralmente richiamate.

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE DEL CAMPIONATO E DEGLI EVENTI

1.1. STRUTTURA DEL CAMPIONATO

La Serie A è il Campionato attualmente disputato dalle migliori 16 squadre italiane di basket ed è composto da due fasi.

La prima, detta "Regular Season" (o "Stagione Regolare"), è rappresentata da un girone di andata e uno di ritorno, solitamente collocati temporalmente tra il mese di ottobre e quello di maggio, in cui ciascuno dei 16 Club disputa, con ciascuno degli altri, un incontro in casa e uno in trasferta.

Secondo l'attuale format del Campionato, la Stagione Regolare prevede complessivamente 240 partite.

Nella seconda fase, solitamente disputata nei mesi di maggio/giugno e denominata "Play-Off", le migliori 8 classificate della Regular Season si incontrano tra loro ad eliminazione diretta su turni progressivi (quarti, semifinali e finale).

Con l'attuale format la fase di Play-Off può prevedere complessivamente un numero variabile di gare, compreso tra 22 e 37, a seconda dell'andamento agonistico.

Il Club vincitore della fase dei Play-Off è dichiarato "Campione d'Italia".

La 16a classificata della Regular Season retrocede in Legadue (secondo campionato nazionale professionistico la cui organizzazione è affidata alla Legadue) mentre la 15a classificata può confermare la partecipazione al Campionato pagando un indennizzo alla 2° classificata nel sottostante campionato di Legadue.

1.2. STRUTTURA AGONISTICA DEL CAMPIONATO

Ciascuna giornata della Stagione Regolare viene calendarizzata di norma alla domenica (salvo limitati turni infrasettimanali qualora non vi sia concomitanza con le coppe europee).

Per esigenze televisive, attualmente, ogni giornata viene distribuita sull'arco temporale del week-end con queste modalità:

- anticipo del sabato sera alle ore 20:00
- anticipo della domenica alle ore 11:45

- gare alle 18:15 della domenica.

Come premesso, questa distribuzione delle gare lungo l'arco del weekend (anticipo del sabato alle 20:00; anticipo della domenica alle 11:45; restanti gare alle 18:15) non è tassativa ed è quindi modificabile.

Lo spostamento di una gara, rispetto alla data prevista, può essere richiesto da un Club e disposto dietro consenso dell'altra formazione interessata. Le ultime due giornate della Regular Season devono essere disputate in contemporanea, se non siano in programma incontri il cui risultato non incida sulla classifica.

I Play- Off che coinvolgono le prime 8 classificate della Regular Season prevedono:

- quarti di finale (8 Club partecipanti con eliminazione diretta) da disputarsi al meglio delle 5 gare (4^ e 5^ eventuali) con alternanza delle sedi di gara tra le due avversarie, partendo dalla prima partita in casa del Club meglio classificato al termine della Stagione Regolare;
- semifinali (4 Club partecipanti con eliminazione diretta) da disputarsi al meglio delle 5 gare (4^ e 5^ eventuali) con alternanza delle sedi di gara tra le due avversarie, partendo dalla prima partita in casa del Club meglio classificato al termine della Stagione Regolare;
- finale (2 Club partecipanti con eliminazione diretta) da disputarsi al meglio delle 7 gare (5^, 6^ e 7^ eventuali) con gara 1 e 2 in casa della formazione con il miglior piazzamento al termine della Stagione Regolare (nel prosieguo del presente comma "Squadra A"); gara 3 e 4 in casa dell'altra formazione (nel prosieguo del presente comma "squadra B"); gara 5 in casa della Squadra A; gara 6 in casa della Squadra B; gara 7 in casa della Squadra A.

Le giornate di gara dei Play-Off possono essere calendarizzate, all'inizio di ciascuna stagione sportiva, su qualunque giorno (e quindi non prevalentemente nel week end) a condizione che tra un turno e l'altro (esempio quarti e semifinali) sussistano almeno 72 ore.

1.3. STRUTTURA DELLE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE DALLA LEGA BASKET

Sono oggetto delle Linee Guida anche gli Eventi:

- Coppa Italia, la cui assegnazione avviene a mezzo "Final Eight";
- Supercoppa;
- All Star Game.

"FINAL EIGHT"

La Final Eight di Coppa Italia (di seguito "Final Eight" o "Coppa Italia") è la competizione che viene disputata, solitamente in febbraio, tra le migliori 8 classificate al termine del girone di andata della Regular Season. La formula prevede un torneo ad eliminazione diretta con gare singole di quarti di finale, semifinali e finale da disputarsi in una unica città ospitante la manifestazione, solitamente nell'arco di 4 giorni.

SUPERCOPPA ITALIANA

La Supercoppa rappresenta l'Evento di apertura della stagione sportiva agonistica della Serie A.
Si disputa di norma nel periodo settembre/ottobre e comunque a ridosso della prima giornata del Campionato. Si contendono la Supercoppa la vincente dell'ultimo Campionato disputato (nel prosieguo del presente comma Squadra A) e la vincente dell'ultima Final Eight di Coppa Italia (nel prosieguo del presente comma Squadra B).
Si tratta di una gara unica che può essere disputata o in campo neutro o nella città della Squadra A.

ALL STAR GAME

E' l'evento/spettacolo della Lega Basket e vede contrapporsi la Nazionale Italiana e una selezione dei migliori atleti stranieri del Campionato o due selezioni composte dai migliori atleti del nostro Campionato. La gara prevede al contorno competizioni spettacolistiche diverse come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la gara del tiro da tre punti, la gara delle schiacciate, ecc.

CAPITOLO 2

FORMAZIONE DEI PACCHETTI TELEVISIVI ITALIA

2.1. DESCRIZIONE DEI PACCHETTI

Le procedure competitive sono rivolte agli Operatori della Comunicazione operanti su tutte le piattaforme tecnologiche coinvolte, ma anche agli intermediari indipendenti che vi partecipano non assumendo il ruolo di intermediario unico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto.

I Pacchetti offerti al mercato Italia sono 3:

- Pacchetto "Gold"
- Pacchetto "Silver"
- Pacchetto "Highlights".

2.2. PACCHETTO TELEVISIVO "GOLD"

Il Pacchetto Gold è composto, per ciascuna stagione sportiva oggetto della licenza, da:

a) la possibilità di trasmettere, in esclusiva per tutte le piattaforme tecnologiche televisive, due gare dal vivo (nel seguito "Gare Live") di prima e terza scelta per ciascuna giornata della Regular Season del Campionato per un totale di 60 Gare Live;

b) la possibilità di trasmettere, in esclusiva su tutte le piattaforme tecnologiche televisive, tutte le "Gare Live" dei Play-off del Campionato per un totale compreso tra un minimo di 22 e un massimo di 37 Gare Live;

c) la possibilità di trasmettere gli highlights, per una durata di 40 minuti complessivi determinata considerando un minutaggio medio di 5 minuti per ciascuna gara, del Campionato con esclusiva per tutte le piattaforme tecnologiche televisive (Regular Season e Play-Off) fino alle ore 23:00 del giorno in cui si disputa ogni turno di Campionato.

La scelta delle Gare Live da trasmettere sarà effettuata di concerto tra assegnatario e Lega su una base preliminare mensile tenendo conto del diritto di seconda scelta dell'assegnatario del Pacchetto Silver. Con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto all'avvio della giornata di Campionato interessata avverrà la definizione ed ufficializzazione delle gare teletrasmesse.

In relazione al Pacchetto Gold saranno licenziati i seguenti, ulteriori diritti ed aspetti collegati:

1. diritto esclusivo di ripresa;
2. diritto di trasmettere "in diretta" le immagini correlate, prima dell'inizio e dopo il termine di ciascuna Gara Live all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e/o delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco per 10 minuti prima dell'avvio e 10 minuti dal termine della gara, nonché di far uso delle immagini per replay, fermi immagine e simili;
3. diritto di trasmettere "in differita" sintesi, replica le immagini delle "Gare Live" ottenute in licenza comprese le immagini di cui al precedente sub 2;
4. diritto di trasmettere l'archivio delle proprie Gare Live e degli Highlights del Campionato, fermo restando quanto previsto in materia successivamente;
5. diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (spot, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni) e promozionali (quiz, concorsi), con espressa esclusione delle attività di gioco e scommesse anche on line purché le predette iniziative ammesse non comportino utilizzazioni, totali o parziali, dei tesserati;
6. diritto di utilizzare le riprese o singoli fotogrammi delle Gare Live o degli Highlights appartenenti al Pacchetto per realizzare promo sulle proprie trasmissioni oltre a sigle televisive di apertura e chiusura dei prodotti audiovisivi connessi ai Diritti.

Si precisa che la produzione audiovisiva delle Gare Live del Pacchetto Gold è affidata all'assegnatario che assume a proprio esclusivo onere, anche economico, rischio e responsabilità, ogni attività connessa e necessaria alla produzione. Nell'Allegato 1 sono stabiliti gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, cui si deve uniformare detta produzione audiovisiva. In relazione a ciò all'assegnatario sarà consentito l'accesso gratuito con il numero di telecamere, giornalisti e operatori sufficiente per la ripresa audiovisiva all'interno di ciascuno degli impianti sportivi sede delle partite teletrasmesse.

Le specifiche ulteriori del Pacchetto saranno indicate nell'invito ad offrire.

2.3. PACCHETTO TELEVISIVO "SILVER"

Il Pacchetto Silver è composto, per ciascuna stagione sportiva oggetto della licenza, da:

a) la possibilità di trasmettere, in esclusiva per le piattaforme tecnologiche televisive, una "Gara Live" di seconda scelta per ciascuna giornata della Regular Season del Campionato per un totale di 30 (trenta) Gare Live;
b) la possibilità di trasmettere, in esclusiva per le piattaforme tecnologiche televisive, tutte le "Gare Live" degli Eventi per un totale di 9 Gare Live;
c) la possibilità di trasmettere in esclusiva per tutte le piattaforme tecnologiche televisive gli highlights degli Eventi fino alle ore 23:00 del giorno in cui si disputa ogni giornata di ogni Evento.

La scelta delle Gare Live da trasmettere sarà effettuata (successivamente alla gara di prima scelta determinata dalle Lega Basket con l'assegnatario del Pacchetto Gold) di concerto tra assegnatario e Lega Basket su una base preliminare mensile. Con un anticipo minimo di 15 giorni rispetto all'avvio della giornata di Campionato interessata avverrà la definizione ed ufficializzazione delle gare teletrasmesse.

In relazione al Pacchetto Silver saranno licenziati i seguenti, ulteriori diritti ed aspetti collegati:

1. diritto di trasmettere "in diretta" le immagini correlate, prima dell'inizio e dopo il termine di ciascuna Gara Live all'interno dell'impianto sportivo e delle relative aree riservate, comprese le immagini degli accadimenti sportivi e/o delle interviste negli spazi al di fuori del recinto di gioco per 10 minuti prima dell'avvio e 10 minuti dal termine della gara, nonché di far uso delle immagini per replay, fermi immagine e simili;
2. diritto di trasmettere "in differita" sintesi, replica, inerenti le "Gare Live" del Pacchetto Silver comprese le immagini di cui al precedente sub 1;
3. diritto di trasmettere l'archivio delle proprie Gare Live, fermo restando quanto previsto nel seguito in materia;
4. diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (spot, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni) e promozionali (quiz, concorsi), con espressa esclusione delle attività di gioco e scommesse anche on line, purché le predette iniziative non comportino utilizzazioni, totali o parziali, dei tesserati;
5. diritto di utilizzare le riprese o singoli fotogrammi delle Gare Live o degli highlights appartenenti al Pacchetto per realizzare promo sulle proprie trasmissioni oltre a sigle televisive di apertura e chiusura dei prodotti audiovisivi connessi all'utilizzo del Pacchetto.

Le specifiche ulteriori del Pacchetto saranno indicate nell'invito ad offrire.

2.4. PACCHETTO HIGHLIGHTS

Il Pacchetto Highlights è composto, per ciascuna stagione sportiva oggetto della licenza, da:

a) la possibilità di trasmettere gli Highlights, per una durata di 40 minuti complessivi determinata considerando un minutaggio medio di 5 minuti per gara, ivi comprese le immagini al rallentatore, del Campionato e degli Eventi con esclusiva sulle piattaforme tecnologiche televisive Analogica - DTT - DTH dopo le ore 23:00 del giorno di gara e sino alle 24:00 del terzo giorno successivo ad ogni singolo turno di gara.

I diritti di cui sopra sono licenziati unitamente ai seguenti, ulteriori diritti ed aspetti collegati:

1. diritto di trasmettere l'archivio, fermo restando quanto previsto successivamente in materia;
2. diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (spot, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni) e promozionali (quiz, concorsi), con espressa esclusione delle attività di gioco e scommesse anche on line, purché le predette iniziative non comportino utilizzazioni, totali o parziali, dei tesserati;
3. diritto di utilizzare le riprese o singoli fotogrammi degli highlights appartenenti al Pacchetto per realizzare promo sulle proprie trasmissioni, oltre a sigle televisive di apertura e chiusura dei prodotti audiovisivi connessi all'utilizzo del Pacchetto.

2.5. NORME COMUNI AI PACCHETTI TELEVISIVI

a) I contratti di licenza aventi ad oggetto i diritti audiovisivi dei pacchetti sopra descritti avranno una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2011/2012 – 2012/13.

b) Gli assegnatari dovranno depositare una fideiussione bancaria di primario istituto di credito italiano, da rilasciare entro 15 (quindici) giorni dall'assegnazione, di importo pari al corrispettivo inserito in offerta. La mancata consegna della fideiussione comporta l'annullamento dell'assegnazione.

c) L'esclusiva concessa dalla Lega agli assegnatari dei diritti audiovisivi deve essere intesa nel senso che la stessa Lega, per la durata della licenza, non potrà autorizzare o consentire a terzi di esercitare gli stessi diritti oggetto del medesimo contratto di licenza.

d) Per quanto riguarda le grafiche in video gli assegnatari sin d'ora s'impegnano a concordare con la Lega le diciture/grafiche da utilizzare nei contenitori televisivi in cui si utilizzano i Pacchetti.

e) Le Gare Live, come pure le differite, le sintesi e gli highlights dovranno essere introdotte e chiuse da una sigla istituzionale della Lega che avrà una durata di 15 secondi. La stessa sigla dovrà essere riproposta, per quanto attiene le Gare Live almeno altre 2 volte nel corso della trasmissione (indicativamente al termine del 2° quarto di gioco e all'inizio del 3° quarto di gioco). La sigla conterrà la riproduzione (e/o la denominazione) del logo della Lega e degli eventuali sponsor/partner della stessa.

f) Ogni assegnatario dovrà concedere alla Lega la disponibilità di sovrimpressioni nel corso delle Gare Live per una durata totale di 8 minuti per Gara Live. La Lega potrà utilizzarle per propria attività comunicazionale connessa a partnership funzionali allo svolgimento dell'attività agonistica del Campionato e/o degli Eventi.

g) Fermo restando i diritti degli Assegnatari dei Pacchetti di cui ai precedenti punti 2.2, 2.3 e 2.4, i Club, anche avvalendosi della Lega Basket, possono commercializzare direttamente, ai sensi dell'articolo 6.3. del Decreto, i diritti di trasmissione della propria partita (laddove non ricompresa tra le 3 oggetto di trasmissione nazionale) nei confronti delle emittenti televisive locali secondo le modalità descritte nel seguito: (i) <u>Gare Live</u> L'emittente televisiva locale ufficiale del Club (nel seguito anche "Emittente Ufficiale"), operante nel relativo bacino regionale potrà trasmettere in modalità live, solamente nel proprio bacino regionale di riferimento in regime di reciprocità, le gare di Campionato in trasferta del proprio Club di riferimento. Ad esempio: se Squadra A affronta Squadra B con gara disputata nella città della Squadra A e il match non viene irradiato dagli Assegnatari dei Pacchetti Gold e Silver, sarà l'emittente della Squadra B a poter trasmettere la gara live nel proprio bacino regionale di riferimento; (ii) <u>Gare in differita</u> L'Emittente Ufficiale di ciascun Club potrà trasmettere in differita le gare, in regime di reciprocità, solamente dopo che siano trascorse 24 ore dall'inizio dell'ultima partita in programma nella giornata di Campionato o Evento in cui è compresa la gara da trasmettere e in ogni caso non in sovrapposizione con Gare Live appartenenti ai Pacchetti Gold e Silver. E' ammesso che la trasmissione della gara in differita possa avvenire

anche in ambito satellitare extra regionale laddove l'Emittente Ufficiale abbia visibilità in detto ambito.

h) Ogni Emittente Ufficiale, assegnataria del diritto di trasmissione di differita locale del singolo Club, avrà anche il diritto di ripresa dell'evento live secondo le norme che regolano il rapporto sul diritto di ripresa con gli assegnatari dei pacchetti Gold e Silver.

i) Nel caso in cui una gara fosse inserita nell'ambito della programmazione degli assegnatari dei Pacchetti Gold e Silver l'Emittente Ufficiale assegnataria del diritto di trasmissione del singolo Club non potrà esercitare il diritto di ripresa della gara, ma potrà beneficiare gratuitamente della ripresa svolta dagli assegnatari nazionali di cui prima o dai loro aventi causa.

j) Al singolo Club che, per effetto di delibera assembleare approvata all'unanimità ha provveduto ad attribuire alla Lega e/o agli Assegnatari dei Diritti la formazione dell'archivio non disponendo delle strutture necessarie, è riconosciuta la facoltà di inserire sul proprio sito ufficiale 2 minuti di immagini di ciascun evento cui partecipa dopo le 23 della giornata in cui si è svolta la gara ossia nel momento in cui avrà materialmente a disposizione le immagini.

2.6. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI TELEVISIVE

a) Con riferimento al Pacchetto Gold la produzione delle Gare Live è affidata all'assegnatario che assume a proprio esclusivo onere, anche economico, rischio e responsabilità, ogni attività connessa e necessaria alla produzione. Nell'Allegato 1 sono stabiliti gli standard tecnici minimi, qualitativi ed editoriali, cui si deve uniformare detta produzione. All'Assegnatario è consentito l'accesso gratuito con il numero di telecamere, giornalisti e operatori sufficiente per la ripresa audiovisiva all'interno di ciascuno degli impianti sportivi sede delle partite. Per quanto riguarda il Pacchetto Silver la produzione sarà onere della Lega Basket con obbligo di acquisizione da parte dell'Assegnatario delle riprese, che saranno realizzate secondo gli standard minimi di cui all'Allegato 1. La Lega Basket potrà contare per la realizzazione della ripresa degli stessi diritti ed opportunità previsti per l'assegnatario del Pacchetto Gold.

b) Per quanto riguarda il Pacchetto Highlights la Lega fornirà all'assegnatario le immagini secondo procedure tecnologiche da definire in sede di accordo.

2.7. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO TELEVISIVO

Ciascun assegnatario dei tre Pacchetti televisivi potrà conservare un archivio delle immagini concesse in licenza fino al termine della stessa licenza.

In particolare l'Assegnatario del Pacchetto Gold potrà conservare, per l'intera durata della licenza, le immagini delle Gare Live dallo stesso riprese in un archivio, che utilizzerà ai fini della realizzazione dei propri prodotti audiovisivi. Detto archivio sarà posto a disposizione/distribuito come segue:

- gratuitamente alla Lega Basket anche in real time;
- gratuitamente ai singoli Club, secondo modalità da definire in sede contrattuale, per la realizzazione di prodotti audiovisivi home video.

L'assegnatario del Pacchetto Gold prende atto che, a richiesta e comunque alla scadenza di ciascuna stagione sportiva compresa nel periodo di licenza, dovrà consegnare a ciascun Club appartenente alla Lega l'archivio delle immagini di proprietà fissate su apposito supporto tecnico.

CAPITOLO 3

FORMAZIONE DEL PACCHETTO RADIO ITALIA

3.1. DESCRIZIONE DEL PACCHETTO

La Lega ha deciso di far proprio l'articolo 15 del Decreto offrendo al mercato un Unico Pacchetto in esclusiva (nel seguito anche "Pacchetto Unico" o "Pacchetto") contenente i diritti radiofonici di natura primaria di tutte le competizioni descritte nel Capitolo 1 delle Linee Guida.

Il Pacchetto Unico è quindi rivolto agli operatori della comunicazione delle piattaforme radiofoniche analogiche (FM, AM e OM), digitali (DAB), satellitari (DVB-S) e internet (WMP o Real Player), compreso il podcasting, limitatamente alle trasmissioni in lingua italiana.

Le procedure competitive sono rivolte altresì agli intermediari indipendenti che vi partecipano non assumendo il ruolo di intermediario unico ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto.

Il Pacchetto Unico contiene il diritto di trasmissione radiofonica "live" di:

a) 8 (otto) gare per ciascuna giornata della Regular Season;
b) tutte le gare dei Play-off (da un minimo di 22 a un massimo di 37);
c) 7 (sette) gare per la Final Eight;
d) 1 (una) gara per la Supercoppa;
e) 1 (una) gara di All Star Game.

Per quanto riguarda i contenuti, l'assegnatario deve garantire una presenza in contemporanea, e quindi la trasmissione, su almeno due campi per turno di gara, salvo diversa strutturazione dell'evento.

Le trasmissioni in diretta, come pure le differite, le sintesi, gli highlights e gli eventuali approfondimenti, dovranno essere introdotti e chiusi da una sigla istituzionale della Lega che avrà una durata di 15 secondi. L'Assegnatario si impegna inoltre a menzionare la Lega, il Campionato e gli Eventi con la corretta denominazione ufficiale precedentemente indicata dalla Lega stessa.

Il Pacchetto, oltre al diritto di trasmettere sulle piattaforme radiofoniche le gare di cui sopra in diretta, comprende inoltre:

1. diritto di trasmettere repliche, sintesi e highlights;

2. il diritto di realizzare un conference channel che utilizzi in diretta, in un format "minuto per minuto", il sonoro e il commento delle gare contestualmente trasmesse;
3. il diritto di diffondere il materiale audio nei tempi successivi alla "gara live" (diritto di archivio) anche sull'eventuale portale internet dell'assegnatario;
4. diritto di abbinare ai prodotti radiofonici iniziative promo-pubblicitarie (sponsorizzazione, patrocinio, abbinamento, inserimento di flash pubblicitari) e promozionali (quiz, concorsi a premio, giochi, ecc.) con esclusione delle scommesse anche on line, purché le stesse non comportino alcuna utilizzazione del nome e delle voci dei tesserati o sovrapposizione alle radiocronache effettuate.

Le specifiche del Pacchetto saranno indicate nell'invito ad offrire.

3.2. PROCEDURA PER LA RIPRESA SONORA

La produzione radiofonica delle Gare è affidata all'assegnatario del Pacchetto, che assume a proprio esclusivo onere, anche economico, rischio e responsabilità, ogni attività connessa e necessaria alla produzione. All'assegnatario è consentito l'accesso gratuito con gli strumenti necessari, giornalisti e operatori sufficiente per la ripresa sonora e la cronaca radiofonica all'interno di ciascuno degli impianti sportivi sede delle Gare.

3.3. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO

L'assegnatario del Pacchetto avrà la possibilità di conservare in un archivio e utilizzare, per l'intera durata della licenza, le registrazioni sonore dei programmi aventi origine nell'utilizzo dei Diritti radiofonici. Al termine del periodo definito dal D. Lgs. 9/08, l'assegnatario trasferirà gratuitamente su supporto magnetico alla Lega le registrazioni dei programmi. Una volta ricevute le registrazioni la Lega potrà renderle udibili a mezzo del suo sito internet o utilizzarle secondo i soli limiti imposti dal predetto Decreto.

3.4. ALTRE NORME SUL PACCHETTO UNICO RADIOFONICO

a) I contratti di licenza aventi ad oggetto i diritti audiovisivi dei pacchetti sopra descritti avranno una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2011/2012 – 2012/13.

b) L'assegnatario dovrà depositare una fideiussione bancaria di primario istituto di credito italiano, da rilasciare entro 15 (quindici) giorni dall'assegnazione, di importo pari al corrispettivo inserito in offerta. La mancata consegna della fideiussione comporta l'annullamento dell'assegnazione.

c) L'esclusiva concessa dalla Lega all'assegnatario dei diritti radiofonici deve essere intesa nel senso che la stessa Lega, per la durata della licenza, non potrà autorizzare o consentire a terzi di esercitare gli stessi Diritti oggetto del medesimo contratto di licenza.

d) I Club si riservano la possibilità di autorizzare la radiocronaca live delle gare del Campionato e degli Eventi solo da parte delle emittenti radiofoniche locali e/o regionali, con ciò intendendosi quelle che abbiano un bacino di utenza inferiore o uguale a quello regionale e non aderenti a reti, circuiti, network e syndication o consorzi italiani e/o stranieri irradianti al di fuori di un ambito locale.

CAPITOLO 4

FORMAZIONE DEL PACCHETTO ESTERO

4.1. PACCHETTO UNICO MERCATO AUDIOVISIVO ESTERO

Come previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. 9/08, la Lega ha deciso di avvalersi sul mercato estero di un intermediario cui concedere in licenza tutti i Diritti relativi a tutte le competizioni indicate nel Cap. 1 (nel seguito del presente Capitolo anche il "Pacchetto").

Ai fini delle Linee Guida si precisa che il territorio italiano (nel seguito "Territorio Italiano") risulta composto da:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano;
- treni, navi, natanti e aeromobili battenti bandiere di Italia, San Marino e Città del Vaticano o appartenenti ad armatori/imprese italiane;
- basi militari in Italia e basi militari italiane all'estero;
- le comunità italiane all'estero.

L'assegnatario non potrà inoltre utilizzare il commento in lingua italiana in tutto il Mondo.

L'assegnatario dovrà quindi garantire che i prodotti audiovisivi non siano in alcuna forma e ad alcun titolo ricevibili o altrimenti fruibili sul Territorio Italiano e comunque mai in lingua italiana obbligandosi a mettere in atto ogni accorgimento che si renderà necessario o che verrà richiesto dalla Lega al fine di impedire qualsiasi debordamento del segnale, fatto salvo il fenomeno del debordamento tecnico e involontario del segnale stesso nella aree limitrofe al confine di Stato (cosiddetto overspill).

In conformità con i dettami di legge è quindi ammessa la possibilità che l'intermediario che otterrà l'assegnazione del Pacchetto possa procedere ad una distribuzione dei diritti acquisiti tra le varie piattaforme tecnologiche.

4.2. FORMAZIONE DEL PACCHETTO

La Lega conferisce al Pacchetto i Diritti relativi a: (i) Campionato (Stagione Regolare e Play-Off); (ii) Final Eight; (iii) Supercoppa; (iv) All Star Game.

Nel dettaglio le gare, su cui è prevista la possibilità di trasmissione live, sono:

a) 8 (otto) gare per ciascuna giornata della Regular Season;
b) tutti le gare dei Play-off (da un minimo di 22 a un massimo di 37);
c) 7 (sette) gare per la Final Eight;
d) 1 (una) gara per la Supercoppa;
e) 1 (una) gara per All Star Game.

La programmazione delle Gare sarà sottoposta ad una calendarizzazione a cura della Lega che la comunicherà all'assegnatario con un anticipo di 15 giorni rispetto all'avvio di ciascuna giornata di Campionato o Evento.

I diritti di trasmissione live sopra indicati saranno integrati dai seguenti ulteriori diritti ed aspetti collegati:

1. diritto di trasmettere "in differita" sintesi, replica le immagini salienti degli "eventi live";
2. diritto di trasmettere l'archivio per il periodo di licenza;
3. diritto di abbinare ai prodotti audiovisivi iniziative pubblicitarie (spot, telepromozioni, televendite, sponsorizzazioni) e promozionali (quiz, concorsi), con espressa esclusione delle attività di gioco e scommesse anche on line, purché le predette iniziative non comportino utilizzazioni, totali o parziali, dei tesserati.

Le specifiche del pacchetto saranno indicate nell'invito ad offrire.

4.3. PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

La produzione (art. 14, comma 4 del Decreto) verrà effettuata dalla Lega e/o dai suoi aventi causa e/o dall'assegnatario del Pacchetto Gold anche attraverso terzi incaricati a tale scopo. Saranno comunque a carico dell'assegnatario eventuali costi tecnici di accesso alle immagini.

Le Gare Live, come pure le differite, le sintesi e gli highlights dovranno essere introdotti e chiusi da una sigla istituzionale della Lega Basket che avrà una durata di 15 secondi. La stessa sigla dovrà essere riproposta, per quanto attiene le Gare Live e le differite almeno altre 2 volte nel corso della trasmissione (indicativamente al termine del 2° quarto di gioco e all'inizio del 3° quarto di gioco). La sigla conterrà la riproduzione del logo della Lega Basket e degli eventuali sponsor/partner della stessa.

4.4. COSTITUZIONE DELL'ARCHIVIO

L'assegnatario del Pacchetto avrà la possibilità di conservare e utilizzare, per l'intera durata della licenza, le immagini utilizzate per la realizzazione dei programmi. L'assegnatario si obbliga a trasferire copia su formato professionale dei programmi realizzati con l'utilizzo del Pacchetto.

4.5. ALTRE NORME SUL PACCHETTO UNICO ESTERO

a) I contratti di licenza aventi ad oggetto i diritti audiovisivi del Pacchetto sopra descritti avranno una durata biennale e dunque per le stagioni sportive 2011/2012 – 2012/13.

b) L'assegnatario dovrà depositare una fideiussione bancaria di primario istituto di credito italiano, da rilasciare entro 15 (quindici) giorni dall'assegnazione, di importo pari al corrispettivo inserito in offerta. La mancata consegna della fideiussione comporta l'annullamento dell'assegnazione.

c) L'esclusiva concessa dalla Lega all'assegnatario del Pacchetto deve essere intesa nel senso che la stessa Lega, per la durata della Licenza, non potrà autorizzare o consentire a terzi di esercitare gli stessi diritti oggetto del medesimo contratto di licenza.

CAPITOLO 5

PROCEDURE DI COMMERCIALIZZAZIONE

5.1. CONTENUTI DEGLI INVITI AD OFFRIRE

La Lega rivolgerà gli inviti ad offrire a tutti gli operatori della comunicazione e agli intermediari indipendenti interessati ad acquisire i Diritti alle condizioni espresse dalle Linee Guida effettuando procedure di commercializzazione autonome tra "Pacchetti Televisivi Italia", "Pacchetto Unico Radio" e "Pacchetto Unico Estero" secondo tempistiche ed inviti ad offrire diversificati.

Le offerte dovranno comprovare non solo il possesso dei requisiti e delle qualità di seguito specificate, ma anche le capacità professionali ed economiche necessarie per il perseguimento degli obiettivi che la Lega si è prefissata.

5.2. ELEMENTI SOGGETTIVI DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

L'offerta degli operatori della comunicazione deve specificare quanto segue:

a) una presentazione sintetica della propria candidatura, con descrizione della propria struttura e della propria organizzazione;
b) l'indicazione del prezzo dell'"offerta di acquisizione" del pacchetto di interesse.

5.3. ELEMENTI OGGETTIVI DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE

Gli operatori della comunicazione, che intendano concorrere all'assegnazione dei pacchetti, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- *possedere o avere l'utilizzo di una piattaforma che consenta almeno il 70% di copertura della popolazione nazionale*;
- adeguata solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
- disponibilità delle risorse economiche e delle condizioni tecniche per realizzare le attività previste nelle Linee Guida o in altri da queste richiamati.

5.4. L'INTERMEDIARIO INDIPENDENTE

L'intermediario indipendente, che intenda concorrere all'assegnazione dei pacchetti, dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di legge ed in particolare di quelli previsti dal Decreto;
- comprovata esperienza, anche attraverso il management, nel settore dei diritti media sportivi nazionali ed internazionali;
- adeguata solidità finanziaria propria o garantita dai soci;
- disponibilità delle risorse economiche e delle condizioni tecniche per realizzare le attività previste nelle Linee Guida o in altre da queste richiamate.

5.5. L'OFFERTA DI ACQUISIZIONE

L' "offerta di acquisizione", da allegare all'altra documentazione richiesta, deve essere:

a) redatta in lingua italiana;

b) redatta su carta intestata dell'offerente;

c) sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale (autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da inserire nella busta);

d) inserita in busta chiusa e sigillata (con ceralacca o con apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura).

La busta dovrà riportare la dicitura "Offerta di acquisizione "nome pacchetto" secondo le indicazioni dell'invito ad offrire.

5.6. PUBBLICITÀ ALLA PROCEDURA COMPETITIVA

La Lega pubblicherà tre inviti ad offrire, uno per i Pacchetti Televisivi Italia, uno per il Pacchetto Unico Radio ed uno per il Pacchetto Unico Estero. Ciascun invito ad offrire sarà pubblicato autonomamente sul proprio sito ufficiale a partire dall'ottavo giorno successivo dall'approvazione delle Linee Guida da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

5.7. INVIO DELLE OFFERTE

Le offerte in originale devono essere inviate con raccomandata con ricevuta di ritorno (e vale il timbro postale di invio) o depositate (con consegna di un attestato di ricezione) entro le ore 18:00 del giorno che sarà specificato, unitamente al luogo, nell'invito a offrire.

5.8. APERTURA DELLE OFFERTE

Il Presidente della Lega, alla presenza di due testimoni, aprirà le buste pervenute immediatamente dopo la scadenza del termine per la consegna dell'offerta.

5.9. CONFIDENZIALITÀ

Ogni dato contenuto nelle buste sarà secretato.

5.10. DECISIONE DELLA LEGA BASKET

Qualora l'"offerta di acquisizione" indichi un prezzo pari o superiore al prezzo minimo di offerta stabilito per ciascun pacchetto, quest'ultimo verrà assegnato al soggetto che ha formulato l'offerta di acquisizione più alta.

Qualora non fosse raggiunto il prezzo minimo di offerta, si darà corso a singole ed autonome trattative private previa consultazione, come previsto successivamente, nei confronti degli operatori della comunicazione e degli intermediari che manifesteranno interesse.

Per quanto attiene specificamente la procedura competitiva relativa ai "Pacchetti Televisivi Italia", la Lega si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei Pacchetti laddove le offerte non permettessero l'aggiudicazione dell'intero sistema di Pacchetti posto in vendita. Pertanto, se anche uno solo dei Pacchetti posti in vendita non ricevesse una offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega potrà passare a trattativa privata sull'intera offerta televisiva e quindi su tutti i Pacchetti previsti nella procedura.

Ai fini della manifestazione di interesse alla trattativa privata, la Lega pubblicherà sul proprio sito ufficiale, entro 48 ore dall'apertura delle buste, un invito a partecipare. L'interesse va manifestato entro il termine indicato dalla Lega.

Questa fase dovrà concludersi entro centoventi giorni.

5.11. TRATTATIVA PRIVATA: CONSULTAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE INTERESSATI E NEGOZIAZIONE

La fase di trattativa privata sarà condotta nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e non discriminazione. In questa fase tutti gli elementi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo durata della licenza, composizione, prezzo, ecc.) dei Pacchetti Televisivi, Radio ed Estero potranno essere modificati. Le eventuali modifiche del/i Pacchetto/i saranno comunicate a tutti i partecipanti, in modo da consentire loro di poter valutare tutte le condizioni per formulare l'offerta ritenuta più adeguata. La trattativa privata sarà preceduta da un contatto con coloro che hanno manifestato interesse. La Lega provvederà a comunicare direttamente con i partecipanti a mezzo comunicazione via mail.

A conclusione, tutti i partecipanti saranno invitati a formalizzare la propria offerta secondo le tempistiche comunicate dalla Lega come termine.

5.12. CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE

In caso di eventuale insuccesso delle procedure competitive troverà applicazione l'art. 11 comma 3 del Decreto Legislativo n. 9/08. Fin d'ora la Lega, quale organizzatore delle Competizioni e dietro delibera assembleare, intende avvalersi delle opportunità fornite dall'art. 13 del D.lgs. 9/08 ("Produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione") per quanto riguarda i diritti audiovisivi rimasti privi di assegnazione o non posti in commercializzazione *tra cui, nel rispetto degli accordi con i broadcast e delle prerogative dei Club: differite e repliche delle gare anche in forma di sintesi; immagini di archivio; highlights consentendo ovviamente il news access; immagini correlate (es. immagini filmate all'interno dell'impianto e delle relative aree riservate prima e dopo l'evento; interviste al di fuori del campo di gioco, in sala stampa, in mixed zone; immagini degli spalti).*

Questa opportunità verrà eventualmente avviata nel rispetto dei principi di trasparenza ed effettiva competitività della commercializzazione descritta nelle Linee Guida nonché, come detto, nel rispetto delle prerogative dei Club che, già in occasione dell'Assemblea dell'8 novembre u.s., hanno deliberato, all'unanimità dei presenti, l'approvazione di un business plan riguardante la strutturazione di un Canale tematico comune e centralizzato compresi tutti gli aspetti materiali e

immateriali (es. marchi, diritti audiovisivi, opportunità di marketing etc) di cui sono titolari e necessari per l'ottimizzazione del progetto.

ALLEGATO 1
STANDARD MINIMO PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEI PACCHETTI TELEVISIVI

Premessa

Il presente documento è in allegato alle Linee Guida elaborate dalla Lega Basket. A queste si rinvia per il dettaglio dei contenuti.

L'obiettivo dell'allegato è quello di prevedere:

- le modalità di produzione audiovisiva;
- gli standard qualitativi ed editoriali richiesti alle produzioni audiovisive.

I format qui delineati pertanto rinviano alle Linee Guida e al Decreto anche per quanto riguarda le definizioni a meno che non siano previste diverse specificazioni.

Descrizione generale della produzione

La produzione delle gare del Campionato e degli Eventi deve avvenire secondo uno standard minimo che richiede almeno 4 telecamere (indicativamente almeno 2 "fisse" e 2 "a mano") all'interno del Palasport ospitante l'evento live e dedicate alla ripresa dell'evento stesso. Alle telecamere si aggiunge una regia esterna.

ALLEGATO 2
TARIFFARIO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA TELEVISIVO

Premessa

Il presente documento è in allegato alle Linee Guida elaborate dalla Lega Basket. A queste si rinvia per il dettaglio dei contenuti.

L'obiettivo è quello di prevedere i costi indicativi su base previsionale che soggetti diversi dagli assegnatari dei Pacchetti dovranno sostenere per acquisire le immagini del Campionato e degli Eventi nel periodo di validità della licenza ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.

I format qui delineati pertanto rinviano alle Linee Guida e al Decreto anche per quanto riguarda le definizioni a meno che non siano previste diverse specificazioni.

Diritto di cronaca e highlights

- € 1.000,00 = al minuto oltre Iva per un numero complessivo di minuti tra uno e dieci
- € 400,00 = al minuto oltre Iva per un numero complessivo di minuti tra dieci e sedici
- € 200,00 = al minuto oltre Iva per un numero complessivo di minuti tra sedici e trenta
- € 100,00 = al minuto oltre Iva per un numero complessivo di minuti superiore a trenta.

11A01245

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 17 gennaio 2011.

Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso in data 26 ottobre 2010 dall'azienda TPL Linea S.r.l. di Savona con le R.S.U., le R.S.A. della TPL Linea S.r.l. di Savona, e le Segreterie provinciali di Savona delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FAISA CISAL, riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale autoferrotranviario dipendente.

LA COMMISSIONE

Su proposta del commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli;

Premesso:

che la ACTS Linea S.p.A. di Savona e la SAR T.p.l. S.p.A. di Savona sono confluite in una nuova società denominata TPL Linea s.r.l. di Savona;

che la TPL Linea s.r.l. di Savona è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico locale nella provincia di Savona;

che, in data 26 ottobre 2010, la TPL Linea s.r.l. di Savona con le R.S.U., le R.S.A. della TPL Linea s.r.l. di Savona e le segreterie provinciali di Savona delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FALSA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

che il predetto accordo sostituisce l'accordo ACTS Linea S.p.A. di Savona del 16 dicembre 1991, valutato idoneo dalla commissione di garanzia in data 10 aprile 1992, nonché l'accordo SAR T.p.l. S.p.A. di Savona del 9 dicembre 2003, valutato idoneo dalla commissione di garanzia in data 30 gennaio 2007;

che, con nota del 4 novembre 2010, prot. n. 1739, il testo del predetto accordo è stato inviato alla commissione garanzia per la valutazione di idoneità;

che, con nota del 24 novembre 2010, prot. n. 2286/RU, la commissione ha trasmesso il testo di tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che, decorso il termine di trenta giorni, nessuna delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al predetto accordo;

Considerato:

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera *A)*);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera *B)*, nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera *A)*, stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 26 ottobre 2010 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonché alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 5 alle ore 8,30 e dalle ore 17,30 alle ore 20;

Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 26 ottobre 2010 dalla TPL Linea s.r.l. di Savona con le R.S.U., le R.S.A. della TPL Linea s.r.l. di Savona e le segreterie provinciali di Savona delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FALSA CISAL;

Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda TPL Linea s.r.l. di Savona, alle R.S.U. della TPL Linea s.r.l. di Savona, alle A.S.A. della TPL Linea s.r.l. di Savona, alle segreterie provinciali di Savona delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e FALSA CISAL e, per opportuna conoscenza, al prefetto di Savona, nonché l'inserimento sul sito internet della commissione;

Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

p. *Il Presidente, il decano:* VECCHIONE

VERBALE D'ACCORDO

In data 26 ottobre 2010 presso la sede della Società TPL Linea S.r.l., in Savona, via Valletta S. Cristoforo n. 3, si sono incontrati i soggetti di cui appresso:

- **TPL Linea S.r.l.**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante in carica Maurizio Maricone e del suo Direttore Generale Filippo Agazzi, (codice fiscale e partita iva n. 01556040093),

da una parte

e

- **FIT-CISL** nella persona del Segretario provinciale signor Roberto Speranza, **UILTRASPORTI** nella persona del Segretario provinciale signor Luigino Disint, **FILT-CGIL** nelle persone del Segretario provinciale signor Mauro Ciravegna e del membro della segreteria Antonio Mortara, **FAISA-CISAL** nella persona del Segretario provinciale Aldo Buffignani
- **RSU e RSA della TPL Linea S.p.a.**, nelle persone dei relativi delegati sindacali e componenti, signori Ciro Stefano, Claudio Albini, Paolo Mussapp, Corrado Santoriello, Giovanni Battista Sirombra, Massimo Nari, Danilo Calleri, Carlo Pugliese, Valtero Giacchino, Paolo Fresco.

dall'altra parte

PREMESSO CHE

A) Le suddette Parti si danno atto che la presente intesa è stata perfezionata in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 146/90 come modificata dalla legge n. 83/2000 in tema di regolamentazione delle prestazioni indispensabili in caso di scioperi nei servizi pubblici essenziali, e tenuto conto delle deliberazioni 02/13 e 02/183 della Commissione di garanzia.

B) A seguito dell'esame congiunto degli accordi esistenti in materia delle procedure attualmente in essere (e specificamente quelli del 16/12/1991 di ACTS e del 9/12/03 di SAR), le Parti si danno, altresì, atto della necessità di procedere ad una nuova regolamentazione dell'istituto dell'esercizio del diritto di sciopero riguardo i servizi minimi da garantire onde ricondurre ad unità e a coerenza gli accordi di cui sopra superandone le eventuali contraddizioni o gli elementi di non chiara applicabilità e le inadeguatezze avuto riguardo alle esigenze di efficienza aziendale.

C) La Commissione di Garanzia, in data 12 ottobre 2010 con nota n° 2046 - che qui si intende richiamata e ritrascritta - ha espresso le proprie indicazioni sull'accordo già firmato da OO.SS e Aziende il 23 giugno 2010 e, contestualmente, ha invitato le parti a sottoscrivere il nuovo testo secondo quanto indicato nella citata nota

SI STIPULA E SI CONVIENE

Articolo 1
Premesse

1.01 Le premesse al presente accordo sono riconosciute ed accettate dalle parti.

TPL Linea S.r.l.

Via Valletta S. Cristoforo, 3r - 17100 Savona
+39 019 22011
+39 019 8402214
posta@tpllinea.it
www.tpllinea.it
800 01 27 27

TPL Linea S.r.l. Soggetta a direzione e coordinamento di ACTS S.p.A.
Capitale sociale € 5.000.000,00 i.v.
C.F. e P.IVA 01556040093
N° R.E.A. di Savona 156803

RINA

Articolo 2
Oggetto dell'accordo

2.01 Il presente accordo disciplina le fasce orarie giornaliere durante le quali deve essere garantito il servizio completo nonché i servizi minimi da escludere dall'ambito di applicazione del diritto di sciopero e pertanto i servizi che devono essere comunque garantiti.

Articolo 3
Fasce orarie

3.01 In applicazione di quanto previsto dall'art. 11 della regolamentazione provvisoria della Commissione di Garanzia le parti, dopo aver analizzato i flussi di richiesta dell'utenza, con particolare riferimento ai lavoratori, studenti, aree a vocazione turistica e ospedali, convengono che le fasce orarie nelle quali dovrà essere garantito il servizio completo sono:

Mattino 5,00 – 8,30

Pomeriggio 17,30 – 20,00

Tali servizi dovranno essere garantiti anche in occasione di proclamazione di scioperi di durata di ventiquattro ore.

Articolo 4
Servizi minimi garantiti.

4.01 I servizi minimi da garantire comunque all'utenza nell'ambito di applicazione della disciplina del diritto di sciopero sono:

- Servizi scolastici: ovvero i servizi per gli studenti e gli alunni delle scuole materne e elementari previsti nel contratto di servizio con la Provincia di Savona e/o nei contratti di servizio sottoscritti tra TPL Linea e i singoli comuni e tra TPL Linea e le singole direzioni didattiche.
- Servizi per diversamente abili: ovvero i servizi per diversamente abili previsti nel contratto di servizio con la Provincia di Savona e/o nei contratti di servizio sottoscritti tra TPL Linea e i singoli comuni e tra TPL Linea e le singole direzioni didattiche.
- Servizi all'interno della stazione marittima di Savona: ovvero i servizi richiesti solo per lo spostamento di diversamente abili all'interno della stazione
- Servizi di noleggio autobus con conducente che risulteranno già prenotati alla data di proclamazione dello sciopero, compresi i servizi di trasporto dei passeggeri dalle stazioni marittime alle stazioni ferroviarie e/o aeroporti, i servizi speciali ed i "fuori linea".

Articolo 5
Presenze in azienda

5.01 Al fine di consentire la gestione del servizio e le sue eventuali criticità si conviene che siano assicurate in azienda le seguenti presenze:

- Un addetto dell'ufficio movimento per turno e per deposito aziendale (attualmente Savona e Cisano sul Neva);
- Due addetti dell'officina per turno e per deposito aziendale (attualmente Savona, Cisano sul Neva e Cairo Montenotte), ove possibile ogni coppia sarà formata da un caposquadra e un operaio;

TPL Linea S.r.l.

Via Valletta S. Cristoforo, 3r - 17100 Savona
+39 019 22011
+39 019 860214
posta@tpllinea.it
www.tpllinea.it
400 01 27 27

TPL LINEA S.r.l. Soggetta a direzione e coordinamento di ACTS S.p.A.
€ 5.000.000,00 i.v.
01556040093
156603

TPL Linea

- Un addetto al lavaggio e rifornimento autobus per deposito comandato sull'ultimo turno giornaliero del deposito (attualmente Savona, Cisano sul Neva, Cairo Montenotte, Finale Ligure);
- Un addetto al numero verde su orario spezzato di 8 ore giornaliere con attività di informazioni e supporto alla clientela;

Articolo 6
Procedure da attuare all'inizio dello sciopero per i servizi di TPL

6.01 Al fine di garantire alla clientela il regolare compimento del servizio iniziato prima dello sciopero, nonché la necessità di far confluire i mezzi in idonei spazi di parcheggio, si conviene che:

- Le corse già partite dai capolinea prima dello sciopero dovranno essere portate a termine regolarmente
- Le vetture dovranno confluire nei depositi aziendali più vicini al capolinea di appartenenza del turno dai quali dovranno riprendere servizio al termine dello sciopero
- Gli automezzi non dovranno essere abbandonati in località diverse dai depositi aziendali o dai capolinea di partenza

Articolo 7
Procedure da adottare alla ripresa del servizio

7.01 Al fine di poter erogare alla clientela il completo servizio al termine dello sciopero, o durante le fasce garantite, viene stabilito che:

- Alla ripresa del servizio saranno effettuate tutte le corse con orario di partenza ai rispettivi capolinea, coincidente o successivo a quello fissato come termine dello sciopero
- Gli operatori di esercizio dovranno presentarsi in servizio in orario tale da poter garantire l'effettuazione dell'intero servizio con inizio negli orari previsti tenuto conto dei tempi di preparazione del mezzo e dei tempi di trasferimento a vuoto, verso il capolinea di partenza, tali trasferimenti a vuoto da e per i capolinea si effettueranno, ove necessario, anche in orario di sciopero e saranno considerati, a tutti gli effetti, orario di lavoro retribuito.

* * * *

Letto, approvato e sottoscritto.
Savona, lì 26 ottobre 2010

(Seguono le firme)

TPL Linea S.r.l.

INDIRIZZO Via Valletta S. Cristoforo, 3r - 17100 Savona
TELEFONO +39 019 22011
FAX +39 019 860214
E-MAIL posta@tpllinea.it
WEB www.tpllinea.it
NUMERO VERDE 800 01 27 27

TPL LINEA S.r.l. Soggetta a direzione e coordinamento di ACTS S.p.A.
CAPITALE SOCIALE € 5.000.000,00 i.v.
P. IVA 01556040093
N° R.E.A. di SAVONA 156803

RINA ISO 9001:2008

11A01348

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

PROVVEDIMENTO 26 gennaio 2011.

Attuazione del regolamento sugli spin off dell'INFN.

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'INFN n. 11558 del 24 settembre 2010, con la quale è stato adottato il «Regolamento sugli spin off dell'INFN»;

Vista la nota dell'Istituto del 20 ottobre 2010, prot. n. 018766, con la quale la deliberazione n. 11558 è stata trasmessa al Ministero della istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168, e constatata l'assenza di rilievi da parte deli organi vigilanti;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone:

1. Che si provveda alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del «Regolamento sugli spin off dell'INFN», nel testo allegato alla presente disposizione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente disposizione con il relativo allegato, è inviata al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Frascati, 26 gennaio 2011

Il presidente dell'INFN: PETRONZIO

REGOLAMENTO SUGLI SPIN OFF DELL'INFN

Art. 1
AMBITO OGGETTIVO

1. L'INFN disciplina con le norme del presente Regolamento le forme di partecipazione e di collaborazione a società di capitali (di seguito impresa) aventi come scopo sociale l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle proprie ricerche.

Art. 2
SOGGETTI PROPONENTI

1. Il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'INFN; nonché i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca dell'INFN possono presentare domanda per essere autorizzati a costituire, anche insieme ad altri soggetti pubblici o privati, le imprese di cui al presente Regolamento ed a svolgere la propria attività in loro favore.
2. Possono altresì presentare domanda i titolari di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica ovvero di associazione scientifica, tecnica e tecnologica, come indicati dalla disciplina interna vigente, previo apposito accordo con l'Istituzione di appartenenza che disciplini la relativa autorizzazione secondo le proprie norme interne, e le questioni di proprietà intellettuale in rapporto alle attività svolte presso l'INFN.

Art. 3
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. I soggetti proponenti presentano al Presidente dell'INFN una richiesta di autorizzazione contenente:
   a) un business plan relativo ai primi tre anni di attività dell'impresa contenente una descrizione ed indicazione motivata dei soci e delle rispettive quote di partecipazione; del ruolo, impegno e mansioni dei proponenti; dei contributi umani, strumentali e finanziari dei terzi; del ruolo e contributi richiesti all'Istituto in caso di suo coinvolgimento, anche in ordine alla specifica indicazione delle conoscenze pregresse da utilizzare nell'ambito dell'impresa; del prodotto o del servizio che si intende offrire; del mercato di riferimento e delle potenzialità di sviluppo;
   b) le proposte di statuto, dei patti parasociali e dei contratti relativi agli eventuali rapporti di collaborazione tra l'impresa e l'INFN in materia di:
      - uso della proprietà intellettuale pregressa e diritti su quella generata dall'impresa,
      - utilizzo di attrezzature e/o spazi di proprietà o in uso all'INFN;
   c) parere motivato del Direttore della Struttura di appartenza del soggetto proponente e di quello, se diverso, presso la cui sede sono previste svolgersi forme di collaborazione tra l'INFN e l'impresa, in merito all'iniziativa proposta e alla compatibilità delle attività da svolgersi presso la struttura interessata, anche relativamente agli aspetti relativi alle sicurezze sui luoghi di lavoro;
   d) l'autorizzazione, ove prevista, del Direttore del Dipartimento nonché uno schema di convenzione con l'Università, che disciplini l'uso e i relativi costi, se la proposta coinvolge l'uso di spazi, strutture o personale delle Università ospitante le strutture dell'INFN interessate dalle attività dell'impresa;
   e) parere motivato del responsabile delle attività o della collaborazione di pertinenza circa la compatibilità delle attività previste con quelle della borsa o dell'assegno, se il soggetto proponente è borsista o assegnista.

Art. 4
RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DELL'INFN

1. I soggetti proponenti possono chiedere che l'INFN collabori all'impresa purché in misura congrua rispetto alla messa a disposizione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale o all'impegno di lavoro o la partecipazione societaria dei soggetti proponenti e comunque per un periodo non superiore all'autorizzazione concessa, salvo diversa previsione contrattuale.
2. La collaborazione dell'INFN è ammessa previa istruttoria di cui all'art. 5, nelle seguenti forme anche cumulative:
   - conferendo conoscenze o diritti di privativa industriale di proprietà dell'Istituto attraverso appositi contratti di licenza, o impegni di riservatezza, che comunque non pregiudichino lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Istituto; i contratti di cui al presente punto dovranno prevedere la non esclusività del conferimento salvo casi eccezionali e motivati, e potranno essere anche gratuiti o comunque prevedere corrispettivi inferiori a quelli di mercato per il solo periodo dell'autorizzazione concessa;
   - mettendo a disposizione spazi o apparecchiature, laddove sia possibile assicurare la non interferenza fra le attività dell'Istituto e quelle dell'impresa e, laddove necessario, nel rispetto della disciplina convenzionale regolante i rapporti con le Università ospitanti le strutture dell'INFN interessate dalle attività dell'impresa e l'autorizzazione, ove prevista, del Direttore del Dipartimento. I rapporti tra INFN e l'impresa saranno regolati attraverso apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, e attrezzature, con indicazione delle spese che l'impresa dovrà rimborsare all'INFN e con previsione della copertura assicurativa per danni a persone e cose dell'INFN;
   - partecipando, anche mediante conferimento di beni, al capitale sociale dell'impresa in qualità di socio in misura non superiore al 10% o comunque di € 25.000,00. In tal caso dovranno essere garantiti negli atti sociali e parasociali i diritti dell'INFN nei casi di trasferimento delle quote; perdite o aumenti di

capitale sociale, nomina degli organi sociali, recesso.

3. Nelle ipotesi di cui ai primi due punti del comma precedente è vietata qualsiasi forma di cessione o sub-licenza dei diritti conferiti.

Art. 5
COMMISSIONE ISTRUTTORIA

1. Le proposte di autorizzazione e di collaborazione dell'INFN, completa di tutta la documentazione indicata negli art. 3 e 4, sono trasmesse ad una Commissione che esprime parere, obbligatorio non vincolante, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della documentazione.
2. La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Presidente dell'INFN e resta in carica tre anni, con possibilità di rinnovo.
3. La Commissione può includere e avvalersi anche di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di interesse.
4. La Commissione esprime il proprio parere in merito alla rispondenza della proposta di Spin Off rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa autonoma, con particolare riguardo alla corretta definizione giuridica, alle possibilità di mercato e alla potenziale capacità di reperire finanziamenti adeguati; nonché sulle modalità e sulla entità dell'eventuale richiesta di collaborazione dell'INFN. La Commissione esprime altresì una valutazione di compatibilità delle attività proposte da parte dell'impresa e dei soggetti proponenti con quelle in corso con l'INFN e con ogni incarico, anche meramente scientifico, assunto presso l'Istituto.
5. La Commissione vigila altresì sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati alle regole e agli adempimenti di cui al presente Regolamento e alle leggi vigenti; chiede informazioni sull'andamento dell'impresa; informa il Presidente sullo stato dell'iniziativa e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.

Art. 6
DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La Giunta Esecutiva dell'INFN, sulla base delle valutazioni della Commissione, concede l'autorizzazione alla partecipazione dei soggetti proponenti e definisce le forme di collaborazione dell'INFN all'impresa, riservandosi anche di richiedere una forma di compenso proporzionale ai guadagni netti fino a 6 anni successivi all'avvio dell'Impresa.
2. L'autorizzazione e la collaborazione possono essere concesse per una durata non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per un massimo di altri due anni, in relazione a particolari e concrete esigenze. L'autorizzazione al personale diverso da quello dipendente a tempo indeterminato non potrà superare il periodo del contratto sulla base del quale l'interessato opera presso l'INFN.
3. I soggetti proponenti possono richiedere in casi eccezionali una modifica dell'autorizzazione e della collaborazione concesse.
4. L'autorizzazione e la collaborazione possono essere revocate per giustificati motivi, nonché per conflitto di interesse.
5. La Giunta Esecutiva informa il Direttivo delle autorizzazioni e delle collaborazioni concesse.

Art. 7
FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA DEI SOGGETTI PROPONENTI AUTORIZZATI

1. I soggetti proponenti autorizzati devono apportare all'impresa il proprio impegno lavorativo nel rispetto di quanto di seguito previsto, ~~e~~ conferire i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui siano titolari secondo la normativa vigente ovvero partecipare al capitale dell'impresa in qualità di socio, impegnandosi a non cedere la propria partecipazione, o a non revocare il proprio impegno o conferimento per il periodo per cui è concessa l'autorizzazione.
2. I soggetti proponenti, una volta autorizzati, svolgono attività in favore delle imprese, purché di natura non subordinata e, per il personale dipendente dell'INFN, fuori dell'orario di lavoro.
3. I soggetti proponenti che assumano all'interno dell'impresa l'incarico di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione con deleghe, Amministratore Delegato ovvero un controllo, anche indiretto, della maggioranza del capitale sociale; oppure che stipulino con l'impresa un contratto di lavoro subordinato hanno l'obbligo di comunicare tali circostanze, così come ogni successiva loro modificazione, alla Commissione di cui all'art. 5.
4. In tali casi sono revocati da tutti gli incarichi, anche scientifici assunti presso l'Istituto; se dipendenti dell'INFN, sono obbligatoriamente posti in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto di lavoro, salvo che optino per la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con impegno pari o inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro; se borsisti o assegnisti dell'INFN decadono dai relativi contratti. Per gli associati si applica l'art. 2.2.
5. L'impresa è tenuta a comunicare all'INFN al termine di ciascun anno i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualsiasi titolo erogati al personale dell'INFN autorizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8
INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSI

1. E' vietata all'impresa e ai soggetti proponenti autorizzati l'assunzione di atti e comportamenti che producano un evidente e diretto vantaggio per l'impresa, recando al tempo stesso pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'INFN. In tali circostanze la Giunta Esecutiva dispone la revoca dell'autorizzazione e di ogni forma di collaborazione dell'INFN all'impresa.

2. I soggetti proponenti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui all'art. 5, ogni informazione utile relativa all'insorgenza di situazioni che possono creare un conflitto d'interessi tra le attività dell'impresa e quelle istituzionali del'INFN.
3. Il personale autorizzato ad operare nell'impresa ai sensi del presente Regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INFN e delle attività da questo gestite, con l'obbligo di inviare annualmente alla Commissione di cui all'art. 5 una dettagliata relazione in merito all'attività svolta presso l'impresa ed ai risultati del lavoro svolto.

Art. 9
TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DELL'INFN

1. Alle imprese alle quali l'INFN collabora, la Giunta Esecutiva può concedere o richiedere l'utilizzo del logo INFN sulla base di un apposito contratto di licenza che disciplini fra l'altro le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. L'uso del logo é revocato in ogni caso in cui cessa la partecipazione del personale dell'INFN all'impresa nonché in caso di comportamenti che possano ledere nome ed immagine dell'INFN.
2. Il contratto di licenza può essere gratuito e deve prevedere, tra l'altro, che l'impresa garantisca e tenga indenne l'INFN da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo.

Art. 10
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dall'impresa e conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultima, è dell'impresa stessa.
2. Dovrà garantirsi l'attribuzione all'INFN, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.

Art. 11
NORMA TRANSITORIA

Dopo i primi tre anni di applicazione, il presente Regolamento è soggetto a verifica per eventuali modificazioni.

11A01304

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 130 del 7 giugno 2001.

NUOVI PRINCIPI ATTIVI CHE INTEGRANO L'ELENCO
DEI GENERICI DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2002

ATC	PRINCIPIO ATTIVO	CONFEZIONE DI RIFERIMENTO
S01ED51	DORZOLAMIDE+TIMOLOLO	5 ML 2%+0,5% - USO OFTALMICO
N04BC05	PRAMIPEXOLO	30 UNITÀ 0,18 MG - USO ORALE 30 UNITÀ 0,7 MG - USO ORALE
M05BA07	SODIO RISEDRONATO	28 UNITÀ 5 MG - USO ORALE 4 UNITÀ 35 MG - USO ORALE
J05AB04	RIBAVIRINA	140 UNITÀ 200 MG - USO ORALE 168 UNITÀ 200 MG - USO ORALE 84 UNITÀ 200 MG - USO ORALE

11A01179

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa.

In data 31 dicembre 2010 l'amministrazione straordinaria della Banca Popolare Vesuviana Società Cooperativa, con sede in San Giuseppe Vesuviano (NA), disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 maggio 2009, si è conclusa in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, dei nuovi organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria.

11A01344

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia interlocutoria negativa di compatibilità ambientale del progetto delle opere marittime da realizzarsi nel porto industriale di Taranto, presentato dalla Società Gas Natural Internacional SDG S.A., in Madrid.

Con il decreto direttoriale n. 0000010 del 17 gennaio 2011 della Direzione generale per la valutazione ambientale è stato disposto il pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale in merito al progetto delle opere marittime da realizzarsi nel porto industriale di Taranto, presentato dalla Società gas natural internacional SDG S.A. con sede in Avda. de America n. 38 - 28028 Madrid - Spagna.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/ detto decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro sessanta giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro centoventigiorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 14-*ter*, comma 10, legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

11A01178

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 25 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3596
Yen	112,08
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,222
Corona danese	7,4539
Lira Sterlina	0,86200
Fiorino ungherese	275,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7028
Zloty polacco	3,8755
Nuovo leu romeno	4,2605
Corona svedese	8,9074
Franco svizzero	1,2871
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8480
Kuna croata	7,4093
Rublo russo	40,5200
Lira turca	2,1294
Dollaro australiano	1,3724
Real brasiliano	2,2734
Dollaro canadese	1,3595
Yuan cinese	8,9498
Dollaro di Hong Kong	10,5967
Rupia indonesiana	12305,86
Shekel israeliano	4,9189
Rupia indiana	62,3037
Won sudcoreano	1524,95
Peso messicano	16,4593
Ringgit malese	4,1536
Dollaro neozelandese	1,7810
Peso filippino	60,624
Dollaro di Singapore	1,7442
Baht tailandese	42,100
Rand sudafricano	9,6065

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01300

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 26 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3681
Yen	112,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,219
Corona danese	7,4523
Lira Sterlina	0,86325
Fiorino ungherese	274,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7040
Zloty polacco	3,8730
Nuovo leu romeno	4,2700
Corona svedese	8,8585
Franco svizzero	1,2922
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8665
Kuna croata	7,4115
Rublo russo	40,7000
Lira turca	2,1589
Dollaro australiano	1,3725
Real brasiliano	2,2821
Dollaro canadese	1,3630
Yuan cinese	9,0062
Dollaro di Hong Kong	10,6511
Rupia indonesiana	12365,11
Shekel israeliano	4,9341
Rupia indiana	62,5308
Won sudcoreano	1528,28
Peso messicano	16,4896
Ringgit malese	4,1748
Dollaro neozelandese	1,7834
Peso filippino	60,606
Dollaro di Singapore	1,7523
Baht tailandese	42,146
Rand sudafricano	9,7168

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01301

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 27 gennaio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3716
Yen	113,90
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,240
Corona danese	7,4538
Lira Sterlina	0,85955
Fiorino ungherese	272,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7055
Zloty polacco	3,8985
Nuovo leu romeno	4,2670
Corona svedese	8,8452
Franco svizzero	1,2940
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,9230
Kuna croata	7,4120
Rublo russo	40,6428
Lira turca	2,1660
Dollaro australiano	1,3845
Real brasiliano	2,2892
Dollaro canadese	1,3651
Yuan cinese	9,0279
Dollaro di Hong Kong	10,6850
Rupia indonesiana	12391,33
Shekel israeliano	5,0040
Rupia indiana	62,5530
Won sudcoreano	1525,37
Peso messicano	16,4574
Ringgit malese	4,1847
Dollaro neozelandese	1,7738
Peso filippino	60,499
Dollaro di Singapore	1,7550
Baht tailandese	42,266
Rand sudafricano	9,7097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01302

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione di n. 6 confraternite in provincia di Avellino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita SS. Corpo di Cristo, con sede in Rocca San Felice (Avellino);

2) Confraternita SS. Rosario, con sede in Rocca San Felice (Avellino);

3) Confraternita S. Zenone, con sede in Bisaccia (Avellino);

4) Confraternita S. Rocco, con sede in Nusco (Avellino);

5) Confraternita Immacolata Concezione, con sede in Montemarano (Avellino);

6) Confraternita S. Giuseppe e SS. Trinità, con sede in Nusco (Avellino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A00940

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del decreto 30 dicembre 2010, n.302, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativo all'istituzione, presso le accademie di belle arti, del corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali».

Con il decreto citato in epigrafe è stato istituito, presso le Accademie di Belle Arti, il corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in restauro abilitante alla professione di «restauratore di beni culturali».

Il testo integrale del predetto decreto è consultabile sul sito web, all'indirizzo http://miur.it, nel settore Alta Formazione Artistica, sia nella rubrica «notizie» che nella rubrica «offerta formativa».

11A00832

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del Prefetto dr. Giancarlo Trevisone a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2010 registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2010, il prefetto a riposo dott. Giancarlo Trevisone è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un biennio a decorrere dal 20 ottobre 2010, commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

11A01180

REGIONE TOSCANA

Approvazione delle modifiche relative alle ordinanze n. 16 e n. 31 del 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario delegato, ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 per eccezionali eventi meteorologici dell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010 nel territorio della Regione Toscana;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 33 del 14 dicembre 2010 ha approvato alcune modifiche alle ordinanze n. 16/2010 e n. 31/2010;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://we.rete.toscana.it/attinew della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 47 del 1° dicembre 2010 - parte prima.

11A01057

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-029) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00